ALLEGATO n. __ alla Deliberazione C.D. n. __ del _____

PIANO DEL PARCO NORME DI ATTUAZIONE

Testo Adottato a seguito revisione su parere della Comunità del Parco

INDICE

CAPO I	OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO	4
Art. 1	Finalità del Piano del Parco	4
Art. 2	Atti ed elaborati costitutivi del Piano	5
Art. 3	Aree contigue	7
Art. 4	,	
Art. 5	Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente	9
Art. 6	Osservatorio della qualità ambientale	. 11
CAPO II	PIANO DEL PARCO E ALTRI STRUMENTI DI TUTELA	. 11
Art. 7	Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano	. 11
Art. 8		
Art. 9		
CAPO III	ATTUAZIONE DEL PIANO	. 15
Art. 1	0 Strumenti di attuazione del Piano	15
Art. 1		
CAPO IV	NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	
Art. 1 Art. 1		
CAPO V	PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI	. 20
Art. 1	5 Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici	. 20
Art. 1		. 21
Art. 1	7 Tutela delle risorse idriche	. 22
Art. 1	8 Tutela della risorsa suolo	. 23
Art. 1	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Art. 2		
Art. 2	$\frac{8}{21}$ Aree di interesse comunitario, nazionale, regionale e monumenti naturali	. 24
CAPO VII	RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE	. 25
Art. 2	1-22 Disciplina delle aree gravate da uso civico	. 25
Art. 2		
Art. 2	3-24 Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale	. 26
Art. 2		
<i>Art. 3</i>	3	
Art. 3	2 27 Aree di particolare pregio storico-paesaggistico	. 29
CAPO VII	I RISERVE INTEGRALI (ZONE A)	. 30
Art. 2	4 28 Disposizioni generali	. 30
Art. 2	5 29 Tutela dell'integrità e dei processi naturali - A1	. 31
Art. -2	6 30 Tutela dell'integrità naturale - A2	. 31
CAPO IX	RISERVE GENERALI ORIENTATE (ZONE B)	. 31
Art. 2	7-31 Disposizioni generali [NB unisce i precedenti 27 e 31, ridondanti]	. 31
Art. 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Art. 3		
Art. 3	5 34 Riqualificazione ambientale integrata - B3	. 37
Art. 3	6 35 Aree di interesse ambientale compatibili con attività turistico-alberghiere - B4	. 37
Art. 3	7 36 Attrezzature di servizi - B5	. <i>38</i>
CAPO X	AREE DI PROTEZIONE (ZONE C)	. 38
Art. 3	8 37 Disposizioni generali	. 38
	8 Attività edilizia nelle aree di protezione (zone C)	
Art. 3	9 Superfici agricole - C1	46
Art. 4	0 Superfici lacustri finalizzate all'acquacoltura - C2	. 47
CAPO XI	AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (ZONE D)	. 47

Art. 41	Disposizioni generali	47
Art. 42	Centri storici e nuclei consolidati - D1	
Art. 43	Ambiti insediativi - D2	
Art. 45	Aree a verde pubblico - D4	
Art. 46	Semplificazione procedurale	
CAPO XII	ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO	51
Art. 47	Disposizioni generali	51
Art. 48	Miglioramento ambientale della viabilità esistente	
Art. 49	Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti	
Art. 50	Sistema dei percorsi del Parco, accessibilità e parcheggi	
Art. 51	Contenimento dell'inquinamento acustico	
Art. 52	Recupero e riqualificazione delle cave	
Art. 53	Rifiuti solidi urbani	
Art. 54	Programma di riqualificazione degli elettrodotti e dei grandi impianti di telecc	
esistenti	i e nuove realizzazioni	
Art. 55	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
CAPO XIII	DISPOSIZIONI VARIE	54
Art. 56	Piani di settore	54
Art. 57	Fascia marina	
Art. 58	Aree terrestri	
Art. 59	Esercizio del diritto di prelazione e di esproprio	
Art. 60	Sanzioni amministrative	
Art. 61	Contestazione e notificazione	
Allegato	A - Descrizione delle Tavole del Piano	

CAPO I OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO

Art. 1 Finalità del Piano del Parco

- Il Piano del Parco nazionale del Circeo (di seguito "Piano"), redatto in conformità alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, persegue la tutela dei valori ambientali, naturalistici, paesistici e storico-culturali del territorio come indicato nella legge istitutiva del Parco 25 gennaio 1934 n. 285 e del D.P.R. 4.04.2004 di istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.
- 2. Il Piano persegue l'obiettivo di assicurare uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il diritto di ciascuno di fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza depauperarle. Le disposizioni aventi rilevanza paesistica perseguono altresì l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'identità del paesaggio, renderne evidenti i caratteri distintivi e assicurare l'integrità ecosistemica.
- 3. In particolare, gli indirizzi del Piano sono volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) tutela e recupero dell'integrità degli habitat naturali, contraddistinti da particolari caratteristiche fisiche e biologiche;
 - b) tutela e ricostruzione dell'equilibrio idrico della Pianura Pontina;
 - c) tutela dell'identità culturale del territorio, contraddistinto da una notevole stratificazione storica;
 - d) tutela dell'integrità fisica dei luoghi, riqualificando le aree in dissesto e in frana;
 - e) riqualificazione dei nuclei urbani da realizzarsi attraverso il minimo consumo di suolo, sia nelle parti storiche che nelle parti di recente edificazione.
- 4. Il Piano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, prevede:
 - a) la perimetrazione definitiva del Parco, a partire da quella individuata con la legge istitutiva del 25 gennaio 1934 e le successive modifiche e integrazioni del 1975 e del 1979, nonché del D.P.R. 4.04.2005;
 - b) le destinazioni di uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
 - c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e ciclo-pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i bambini, i portatori di handicap e gli anziani;
 - d) le attrezzature e i servizi per le funzioni socio-culturali, didattico-divulgative e ricreative, quali: musei, centri visita, uffici informativi, aree per attività all'aria aperta;

- e) le modalità di gestione della flora e fauna selvatica e i criteri per gli interventi sui paesaggi e sui beni naturali e culturali;
- f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di tutela ed uso.
- 5. Il Piano contiene le previsioni e gli indirizzi progettuali per:
 - a) la tutela e il miglioramento degli habitat, della fauna e della flora del Parco;
 - b) il recupero e il miglioramento degli ecosistemi forestali;
 - c) il risanamento dei laghi e l'eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;
 - d) lo sviluppo e l'incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;
 - e) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sostenibile.

Art. 2 Atti ed elaborati costitutivi del Piano

- 1. Il Piano è costituito dai seguenti atti ed elaborati:
 - a) Relazione illustrativa generale (Tomi I, II, III, IV);
 - b) Norme tecniche di attuazione;
 - c) Tavole di analisi (TA) e di progetto (TP) di piano (vedi Allegato A al presente documento per la descrizione del contenuto delle Tavole):

Nome Tavola	numero
Carta geologica d'area vasta	TA.N.1
Carta geologica del Parco	TA.N.2
Carta geomorfologica del Parco	TA.N.3
Carta idrogeologica d'area vasta	TA.N.4
Carta idrogeologica del Parco	TA.N.5
Carta dell'idrografia precedente la bonifica integrale	TA.N.6
Carta delle unità ambientali	TA.N.7
Carta delle serie di vegetazione	TA.N.8
Carta della rete ecologica territoriale del Parco	TA.N.9
Carta delle batimetrie dei fondali antistanti il Parco (1)	TA.N.10

Carta delle batimetrie dei fondali antistanti il Parco (2)	TA.N.11
Carta della copertura e uso del suolo d'area vasta	TA.A.1
Carta della copertura e uso del suolo del Parco e aree circostanti	TA.A.2
Carta delle aree e dei beni archeologici e di interesse storico-culturale	TA.A.3
Carta della mobilità locale	TA.A.4
Carta delle proprietà	TA.A.5
Carta dei sistemi di paesaggio (Tavola A del P.T.P.R)	TA.P.1
Carta dei vincoli paesaggistici (Tavola B del P.T.P.R)	TA.P.2
Carta delle norme di salvaguardia del Parco dalla previgente pianificazione paesistica	
(PTP)	TA.P.3
Carta dei vincoli ambientali	TA.P.4
Carta dei vincoli di difesa del suolo e del vincolo idrogeologico	TA.P.5
Carta della propensione al dissesto per classe litotecnica	TA.P.6
Carta della pianificazione urbanistica vigente	TA.P.7
Carta delle previsioni dei piani urbanistici generali e attuativi in itinere	TA.P.8
Carta strategico-strutturale	TP.1
Carta della zonizzazione	
Carta dell'accessibilità e della fruizione turistica	TP.3
Carta dell'accessibilità e della fruizione turistica (polarità dei servizi del Parco)	TP.4
Carta delle aree di reperimento per l'ampliamento del Parco a mare	TP.5

- 2. Le Tavole TA sono inserite nel Piano solo a scopo analitico-conoscitivo e documentale, mentre le sole Tavole TP hanno valore prescrittivo.
- 3. In particolare, le TA.P.1, TA.P.2 e TA.P.3 relative al PTPR adottato e al PTP vigente sono inserite esclusivamente a titolo analitico-conoscitivo e documentale e non prescrittivo.

- 4. Anche le altre tavole analitiche con particolare riferimento a quelle urbanistiche TA.P.7 e TA.P.8 – hanno solo valenza ricognitiva, analitico-conoscitiva e documentale, e non prescrittiva; in merito rimangono valide le originarie previsioni degli atti di pianificazione comunale definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del D.P.R. 4.04.2005, ai quali si rinvia.
- 5. Nel caso ci siano discordanze tra grafica e testo, prevale la norma scritta.
- 6. Il Piano alla tavola TP.5, formula una proposta di ampliamento del perimetro del Parco alle aree marine prospicienti la costa.
- 7. È coordinato con il Piano del Parco il Regolamento, sottoposto alla separata approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Art. 3 Aree contigue

- 1. Il Piano, al fine di garantire la protezione degli ecosistemi presenti nel Parco e minimizzare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti da attività che si svolgano nelle aree limitrofe ad esso, individua nella tavola TP1 una proposta di possibile di delimitazione delle aree sulle quali è possibile istituire, da parte della Regione Lazio, delle aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91 e s.m.i.; in particolare tra i tre livelli di aree individuate come potenziali per l'individuazione di aree contigue il Piano prende a riferimento ai fini della proposta alla Regione Lazio quella definita nella TP.1 come "Ambito di interferenza diretta con gli obiettivi di conservazione del Parco (area contigua di 3° livello)"; la eui istituzione e regolamentazione delle stesse sarà definita d'intesa con la Regione Lazio e con gli Enti locali interessati, in conformità all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Le ipotesi di aree contigue di cui al presente articolo non hanno ai sensi di legge alcun valore prescrittivo, essendo competente in merito la Regione Lazio.
- 2. Gli indirizzi per la disciplina delle aree contigue proposti dal Piano afferiscono ai settori della tutela dell'ambiente dall'inquinamento fisico, chimico e biologico, della tutela degli habitat naturali, della gestione delle acque superficiali e sotterranee, dell'esercizio della pesca e delle attività faunistico-venatorie.
- 3. In particolare sono proposte le seguenti misure generali di tutela delle aree contigue:
 - a) tutela della continuità e della funzionalità ecologica del reticolo idrografico superficiale anche per i corsi d'acqua non iscritti negli elenchi delle acque

- pubbliche nonché conservazione, recupero e potenziamento delle fasce di vegetazione riparia esistenti;
- b) divieto assoluto di tombinamento dei corsi d'acqua;
- c) tutela e incremento della vegetazione naturale esistente, anche ove si presenti frammentata, mantenendo o ricreando connessioni ecologiche efficaci;
- d) tutela e valorizzazione degli elementi paesaggistici quali filari arborei, siepi, formazioni arboree isolate e colture tipiche al fine di conservare e potenziare la biodiversità degli agroecosistemi;
- e) regolamentazione della gestione e trasformazione dei giardini privati, delle aree di pertinenza di edifici rurali e di manufatti di interesse storico-artistico, degli spazi aperti di pertinenza di residenze, servizi (pubblici e privati) e aree produttive, finalizzata al corretto impiego di specie arboree e arbustive autoctone;
- f) regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche affinché siano garantiti livelli adeguati di permeabilità dei suoli e controllo del consumo di suolo;
- g) regolamentazione sull'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari;
- h) applicazione di vincoli e limitazioni alla pesca nelle acque interne secondo quanto espressamente previsto dalla legge Regione Lazio 7 dicembre 1990, n. 87, recante "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";
- applicazione di vincoli e limitazioni alle attività faunistico-venatorie, in particolare nelle aree prossime alle zone umide di importanza internazionale (Zone Ramsar), della Foresta Demaniale e all'interno del perimetro della ZPS "Parco Nazionale del Circeo".

Art. 4 Esatta individuazione di confini e limiti

1. Le Tavole di Piano "TP" prescrittive, che prevedono la zonizzazione e la localizzazione degli interventi di Piano, sono state redatte utilizzando, quale base di riferimento, la Carta Tecnica Regionale 1:5.000 (ottenuta da aerofotogrammetrie acquisite nel 2002-2003) e le ortofoto digitali del 2008 presenti nel Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La restituzione grafica delle tavole prescrittive è resa, per maggiore leggibilità, utilizzando come base la Carta topografica vettoriale realizzata, su commissione del Comitato di Gestione del Parco, nell'anno 2001. Per tutte le restanti tavole la base topografica utilizzata è quella originale o quella ritenuta più coerente con la scala di restituzione grafica (CTR o IGM).

- 2. La zonizzazione tiene conto degli elementi naturali, morfologici, orografici e artificiali, quali filari arborei, siepi, corsi d'acqua, fossi e impluvi, canali, orli di scarpata, limiti di aree boscate o cespugliate, limiti di colture con o senza recinzione, mulattiere e sentieri, muri a secco, strade, recinzioni di aree di pertinenza di edifici e manufatti.
- 3. Le indicazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono, in caso di contrasto, su quelle a scala minore. Ove appaia contrasto fra un'indicazione cartografica e una norma, prevale il dato normativo; in caso di contrasto fra una determinazione contenuta nelle presenti norme e altre determinazioni contenute in piani, programmi, norme o atti finalizzati alla tutela delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali o alla prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi boschivi, prevalgono le norme più recenti e di maggiore dettaglio, ed in ogni caso quelle più restrittive. In caso di necessità di interpretazione di limiti che non siano meri evidenti errori materiali, sull'interpretazione dei quali determina il responsabile del procedimento, si esprime in merito il Consiglio Direttivo dell'Ente. È fatto salvo quanto salvo quanto previsto dall'articolo 145 comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
- 4. La perimetrazione definitiva ufficiale del Parco Nazionale del Circeo di cui al precedente art. 1, punto 4, lettera a), è quella riportata nella Tavola TP.2 "Carta della zonizzazione". In caso di contrasto con altre restituzioni cartografiche essa è prevalente sulle altre.
- 5. Il perimetro definitivo del Parco Nazionale del Circeo è descritto come segue: linea di costa (limite mare-arenile) nel tratto tra Capo Portiere (comune di Latina) e Loc. Torre Vittoria (comune di San Felice Circeo), all'altezza del Piazzale Rio Torto; da tale piazzale il perimetro segue Via Tommaso Tittoni, Via Sabaudia, Via Litoranea (SP 46), Via Migliara 54 (direzione Est), Via Pontina (SS 148, direz. Nord), Via Migliara 49 (direzione Ovest), Via Litoranea (SP 46, direz. Sud), Via Sant'Andrea, Strada Diversivo Nocchia, Canale Nocchia, Rio Martino (direz. Ovest), Canale Cicerchia fino a Loc. Casale Cicerchia, Canale Allacciante (direzione Nord), Via del Lido (SP 49, direzione Sud), fino a Capo Portiere. Le sedi stradali perimetrali non rientrano nel territorio del Parco. Nel perimetro del Parco rientra anche l'intera Isola di Zannone.

Art. 5 Sistema informativo territoriale, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente

 L'Ente assicura la continua e permanente analisi del territorio e delle sue trasformazioni, attivando – anche mediante intese coi soggetti pubblici, ed in particolare l'Unione Europea, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il C.F.S., la Regione Lazio e la Provincia di Latina, e gli operatori privati interessati – sistemi di monitoraggio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) biodiversità;
- b) servizi ecosistemici;
- c) riequilibrio dei bilanci idrogeologici degli acquiferi;
- d) pericolosità idrogeologica e rischio frane;
- e) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico e acustico;
- f) degrado paesistico e aggravamento dei rischi ambientali delle aree più sensibili;
- g) tutela delle caratteristiche del patrimonio boschivo;
- h) incendi boschivi;
- i) monitoraggio dei disturbi di origine antropica, secondo le modalità della procedura
 IUCN CMP Unified Classification of Direct Threats;
- j) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggiore attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità.
- 2. La conoscenza continua costituisce strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di pianificazione e in generale per definire le linee dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché strumento di orientamento e di indirizzo per la costituzione e lo sviluppo delle relazioni dell'Ente con i Comuni, con le altre pubbliche amministrazioni e con i soggetti e le comunità residenti o comunque operanti sul territorio del Parco. È altresì uno strumento di supporto per le eventuali variazioni e gli aggiornamenti del Piano. La coerenza e l'adattamento continuo del processo di attuazione del Piano alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo permanente del territorio.
- 3. I sistemi conoscitivi di cui ai precedenti commi devono assicurare a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco la costante analisi del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse e delle informazioni sullo stato dell'ambiente ai cittadini.
- 4. Al fine di assicurare la raccolta ed il permanente aggiornamento delle informazioni, nonché la loro ordinata organizzazione e la loro elaborazione e gestione, l'Ente provvede alla formazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (di seguito SIT) del Parco. Uno speciale regolamento disciplina il funzionamento del SIT, provvedendo tra l'altro a definire procedure ed agevolazioni per l'afflusso delle nuove informazioni, per l'accesso e la consultazione da parte di soggetti terzi dei dati posseduti, per

- l'integrazione con gli omologhi sistemi dei Comuni, della Provincia, della Regione e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli altri enti funzionali, delle università, delle biblioteche e dei centri di studio e di elaborazione.
- Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni e dai vari servizi regionali in applicazione delle disposizioni del Piano concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi di cui ai commi precedenti.
- 6. L'Ente cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione. Cura altresì la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.

Art. 6 Osservatorio della qualità ambientale

- Il Parco costituisce all'interno della propria struttura tecnico amministrativa, anche in collaborazione con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità della Regione Lazio, un Osservatorio della qualità ambientale del territorio del Parco che opererà anche in collaborazione con l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità (UTB) di Fogliano e con le altre strutture operanti nel settore.
- 2. All'attività dell'Osservatorio sulla qualità ambientale partecipano anche le associazioni di tutela dell'ambiente che operano all'interno del territorio del Parco.

CAPO II PIANO DEL PARCO E ALTRI STRUMENTI DI TUTELA

Art. 7 Entrata in vigore ed efficacia del Piano. Aggiornamento del Piano

1. Il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i., a seguito dell'approvazione di cui al comma 4 dell'art. 12 della stessa legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

- 2. Il Piano, ai sensi del comma 8, articolo 12, della legge n. 6 dicembre 1991 n. 394 è vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. In particolare, esso esprime tale cogenza attraverso:
 - a) "direttive di carattere generale" che definiscono gli obiettivi, le strategie e le azioni che devono orientare l'attività degli Enti Locali per la gestione territoriale nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b) "indirizzi tecnici specifici" che definiscono le modalità operative che devono essere obbligatoriamente impiegate, dalle amministrazioni pubbliche e dai privati, per la progettazione o l'attuazione di un intervento o di un'opera;
 - c) "prescrizioni", immediatamente vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i privati, relative a: usi dei suoli, interventi/opere (obbligatori, consentiti o vietati), attività (ammesse e non ammesse). Queste ultime si intendono quelle previste nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
- 3. Il Piano, ai sensi del comma 7, articolo 12, della legge n. 6 dicembre 1991 n. 394, ha inoltre effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti di diretta iniziativa dell'Ente, eseguiti per le finalità istitutive del Parco. Tali effetti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", mantengono la propria efficacia per cinque anni dalla data di pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pertanto le eventuali procedure di espropriazione per pubblica utilità dovranno essere ultimate entro il suddetto termine, salvo proroghe di cui al comma 5 articolo 13 del DPR 327/2001.
- 4. Il Piano ha anche valore di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e sostituisce con effetto immediato i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, salvo quanto previsto dall'articolo 145 comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
- 5. Gli strumenti urbanistici generali o speciali, attuativi e loro varianti dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, nonché i nuovi Regolamenti edilizi e/o varianti di quelli esistenti, non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Piano, sono comunque sottoposti al nulla osta dell'Ente Parco.
- 6. Sono fatte salve e non sono soggette ad ulteriore autorizzazione dell'Ente Parco, ai sensi del D.P.R. 4.04.2005:

- a. le previsioni degli strumenti urbanistici generali (Piani Regolatori Generali) e di settore definitivamente approvati alla data in vigore del suddetto D.P.R. 4.04.2005, dei Comuni di Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo e Latina;
- b. le varianti totali o parziali agli stessi ed i relativi piani attuativi già definitivamente approvati alla data del D.P.R. 4.04.2005, o quelli successivi già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del Piano, purché dotati di conforme parere o nulla osta dell'Ente Parco, nonché i piani di lottizzazione già stipulati alla data di entrata in vigore del Piano, anch'essi purché dotati di conforme parere o nulla osta dell'Ente Parco. Sono altresì fatte salve, al completamento delle procedure urbanistiche relative, le previsioni degli strumenti attuativi già adottati e già muniti di parere favorevole dell'Ente Parco alla data di entrata in vigore del Piano. Tali disposizioni prevalgono su ogni previsione e disposizione più restrittiva del Piano del Parco e in particolare sul contenuto degli altri articoli delle N.T.A. e della Tavola TP.2. Fermo restando quanto sopra, in caso di zonizzazione del Piano in contrasto con gli stessi, le prescrizioni del Piano vanno intese come indirizzi finalizzati alla stipula di accordi con i Comuni e con i privati interessati di delocalizzazione delle cubature previste, o in caso che non sia possibile, della loro sottomissione a prescrizioni di attenzione ambientale indirizzate a non alterare la natura dei luoghi nel senso della funzionalità ecologica e che preservino eventuali specie presenti.
- 7. Il Piano, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del Piano si provvede secondo le procedure previste per la sua adozione ed approvazione così come stabilito dall'articolo sopra richiamato.
- 8. Il Piano verrà inoltre attuato secondo le azioni di conservazione previste che saranno indicate nei futuri piani di gestione dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco. La loro specifica disciplina e le misure regolamentari relative verranno stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco d'intesa con la Regione Lazio. Il perimetro dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Parco è indicato nella tavola TA.P.4. L'Ente Parco, al fine di attuare il principio di semplificazione amministrativa, promuove le opportune intese con la Regione Lazio e il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare affinché le funzioni amministrative per il territorio delle ZPS e dei SIC-ZSC ricadenti nel Parco e in parte al di fuori del Parco e limitrofi al territorio del Parco siano trasferite o delegate all'Ente Parco.

- 9. I regolamenti edilizi dei Comuni sono applicabili solo per le disposizioni che non siano in contrasto con la disciplina del Piano del Parco e del Regolamento.
- 10. Il Piano potrà inoltre essere attuato con gli eventuali strumenti di gestione, successivamente approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, qualora non diversamente disposto da altre norme, riguardanti le zone umide di importanza internazionale (ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971) e la Riserva della Biosfera "Foresta demaniale del Circeo", definita dall'UNESCO nell'ambito del programma MaB.

Art. 8 Prevalenza della disciplina di tutela idrogeologica e di difesa delle risorse idriche

- L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento con il Piano di Bacino, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della difesa idrogeologica, della tutela delle risorse idriche da consumi idrici non idonei, della salvaguardia della qualità delle risorse idriche.
- 2. Ai sensi dell'art.144 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Ente Parco, anche con successivi atti, definisce le acque sorgive, fluenti o sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi dell'area naturale protetta e che pertanto non possono essere captate.
- 3. Il provvedimento di individuazione ed il conseguente divieto di captazione sono notificati agli eventuali utenti di captazioni non più consentite, con ingiunzione a provvedere alla necessaria interruzione ed alla rimozione dei relativi impianti ed opere nel termine, non superiore a sei mesi, assegnato dall'Ente Parco con il provvedimento medesimo.

Art. 9 Rapporto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

4. La Regione Lazio dispone affinché le disposizioni previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (di seguito PTPR), ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e quelle del Piano del Parco sono siano tra loro compatibili, con prevalenza delle previsioni del Piano del Parco, fermo restando quanto previsto dalla legge sul carattere sovraordinato del PTPR. In caso di contrasto vige la normativa più restrittiva. Nell'attuazione del Piano del Parco valgono le disposizioni più restrittive fra quelle disposte dal Piano e quelle disposte dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale vigente al momento.

- 2. L'Ente Parco, al fine di assicurare il coordinamento tra il PTPR ed il Piano, trasmette alla competente Autorità ogni possibile elemento di conoscenza in suo possesso, rilevante ai fini della tutela dei beni culturali e del paesaggio e dell'individuazione di ulteriori immobili, aree o contesti, così come anche disposto dall'articolo 143, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
- 3. L'Ente Parco può altresì individuare misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, ove consentiti, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 143, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
- 4. Nelle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, l'Ente Parco collabora con le Soprintendenze archeologiche alla definizione delle soluzioni progettuali per le opere di accoglienza del pubblico, di arredo e di protezione dei reperti.
- 5. L'Ente Parco verifica altresì la presenza di risorse naturalistiche da tutelare e collabora con le Autorità competenti alla definizione progettuale dell'inserimento degli interventi nel contesto ambientale e paesaggistico.

CAPO III ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 10 Strumenti di attuazione del Piano

- 1. Concorrono all'attuazione del Piano tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco.
- 2. L'Ente Parco dà attuazione al Piano a mezzo dei propri programmi pluriennali, generali o settoriali, nonché a mezzo di tutte le possibili iniziative ed attività (deliberative, gestionali e di controllo) di sua competenza. In particolare sono strumenti attuativi del Piano i Piani di Settore di cui all'art. 56 delle presenti NTA e il Piano Pluriennale Economico e Sociale deliberato dalla Comunità del Parco.
- 3. L'Ente Parco utilizza le proprie competenze e le risorse economiche e finanziarie disponibili per favorire ed incentivare l'attuazione del Piano da parte degli enti e delle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio del Parco o che, comunque, influiscano, con proprie attività, sull'assetto territoriale e socio-economico. A tal fine l'Ente ispira la propria azione ai criteri della cooperazione e della concertazione,

- indirizzando secondo tali criteri anche l'organizzazione ed il funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi.
- 4. Ai fini dell'attuazione del Piano, oltre agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore, ai programmi e ai progetti, sono utilizzati gli accordi di programma, le intese e le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi previste dalla normativa vigente.
- 5. L'insieme degli strumenti della concertazione economica e gli accordi di programma che le amministrazioni pubbliche intendono porre in essere per raggiungere gli obiettivi del Piano devono essere conformi con la normativa prevista dal Piano stesso.
- 6. Il Piano è attuato osservando le indicazioni contenute nelle cartografie, con le specificazioni rivolte dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi delle presenti norme, ed applicando le presenti norme di attuazione del Piano medesimo. Le analisi di piano forniscono indicazioni per la definizione e l'applicazione delle previsioni di Piano.
- 7. Nel caso di interventi di iniziativa dell'Ente volti al recupero e/o alla valorizzazione di beni ambientali, storico-culturali e paesistici che coinvolgano soggetti diversi (pubblici e privati), l'Ente attiva progetti integrati cui dare attuazione a mezzo degli strumenti amministrativi e finanziari indicati nei precedenti commi. In via prioritaria gli interventi dovranno essere realizzati attraverso convenzioni con i privati (possessori o detentori a qualsiasi titolo) delle aree oggetto dell'intervento. Ove non sussistano le condizioni per attivare convenzioni per la realizzazione e/o gestione degli interventi/attività, l'Ente può ricorrere alla occupazione temporanea dei beni immobili o alla espropriazione per pubblica utilità.
- 8. Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Ente promuove i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato, privilegiando quelle che operano nel territorio del Parco, cui può affidare la gestione dei servizi e delle attività previsti dalle finalità istitutive del Parco stesso.

Art. 11 Piano pluriennale economico e sociale

1. Con il Piano pluriennale economico e sociale, redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Ente prevede ed organizza le iniziative che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela del Parco, al fine di dare attuazione al Piano e di migliorare la vita sociale, economica e culturale delle comunità locali e di sensibilizzare la comunità verso la salvaguardia delle risorse del territorio.

CAPO IV NULLA OSTA E ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 12 Nulla osta

- 1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Ente Parco rilascia il nulla osta per la realizzazione, laddove consentito nelle diverse zone di cui al successivo Titolo VIII, di attività, interventi edilizi, interventi di trasformazione del territorio, opere e impianti di qualunque genere, per i quali sia necessaria l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altra procedura autorizzatoria secondo le vigenti disposizioni). Il nulla osta è finalizzato a verificare la conformità, la sostenibilità ambientale e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano, delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento.
- 2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, il termine per il rilascio del nulla osta è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'Ente verifichi che la documentazione allegata non corrisponda, o non sia esaustiva, rispetto a quella richiesta dalle procedure di autorizzazione, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
- 3. L'Ente Parco, per i progetti e gli interventi di cui al comma 1, può richiedere, ove necessario, una documentazione integrativa che ne illustri gli effetti e ne valuti gli impatti sull'ambiente. A tal fine detta documentazione deve avere contenuti tecnici relativi a quelli di seguito indicati:
 - a) nel DPCM 12 dicembre 2005, qualora la relazione paesaggistica sia stata predisposta al fine dell'espressione del relativo parere da parte dei soggetti competenti, al fine di valutare gli aspetti ambientali correlati alla compatibilità paesaggistica dell'intervento;
 - b) nell'Allegato V VI del Titolo II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ove applicabile;
 - c) nell'Allegato G al DPR 8 settembre 1997 n. 357, ove applicabile.
- 4. L'Ente Parco, sulla base del progetto e della documentazione integrativa acquisita, può motivatamente prescrivere eventuali modifiche, integrazioni e accorgimenti necessari a

- eliminare o mitigare gli effetti negativi degli interventi e delle attività sull'ambiente e/o sul paesaggio.
- 5. I progetti di opere, pubbliche o private, e i piani e programmi, di iniziativa pubblica o privata, laddove consentiti dal Piano e dal Regolamento, per le quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la valutazione di impatto ambientale, o la valutazione di incidenza, o la valutazione Ambientale Strategica, sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente che può dettare specifiche prescrizioni al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.
- 6. Nell'ambito delle aree di promozione economica e sociale (Zone D incluse le sottozone D1, D2, D3 e D4), ai fini della semplificazione procedurale e di evitare inutili aggravi del procedimento secondo i principi della legge 241/90 e s.m.i. secondo in relazione alle specifiche competenze ambientali attribuite dalla legge all'Ente Parco Nazionale del Circeo, fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi dall'Ente PNC, il nulla-osta per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma sia in pianta che in alzato e/o l'incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d'uso), riferibili ad edifici preesistenti legittimamente assentiti, si intende espresso subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
 - le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o compromettere l'attuale assetto vegetazionale e geomorfologico dell'area non strettamente interessata dall'intervento;
 - gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle fattispecie di cui all'art.33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
 - l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente Parco al fine dell'inoltro al comando stazione del CFS competente al controllo del territorio; la comunicazione protocollata all'Ente attiva l'avvenuta espressione del nulla-osta.

Art. 13 Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici comunali

- I Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle direttive, agli indirizzi ed alle prescrizioni del Piano, secondo quanto prescritto all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
- 2. Fino alla data di approvazione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, i Comuni non possono autorizzare interventi edilizi e/o di trasformazione del territorio né adottare varianti dello strumento urbanistico in contrasto con la disciplina del Piano. Ai I comuni né non possono adottare piani attuativi, piani strategici, programmi o accordi di programma di qualunque natura che interessino il territorio del Parco e che siano in contrasto con la disciplina del Piano. Tali atti sono comunque soggetti al nulla osta dell'Ente Parco. Eventuali ipotesi di varianti al Piano del Parco seguono lo stesso iter approvativo del Piano stesso.
- 3. Il Piano del Parco promuove il recupero dei nuclei abusivi attraverso le Varianti speciali perimetrate e proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 29 della L. 47/85, che devono essere dotate di apposito parere o nulla osta dell'Ente Parco, ai fini del riequilibrio dei carichi ambientali derivanti dalle cubature soggette a domanda di sanatoria.
- 4. Per la gestione del demanio marittimo sono fatte salve tutte le previsioni dei PUA comunali vigenti alla data di approvazione del Piano del Parco, che abbiano già ottenuto il parere favorevole dell'Ente Parco Nazionale del Circeo e completato le procedure dei relativi accordi di programma; le strutture, gli interventi e le attività in ambito di demanio marittimo e comunque delle aree regolate dai PUA che non rientrano in quanto previsto dal comma precedente sono ammissibili solo se compatibili con le previsioni del Piano del Parco e comunque previo nulla-osta dell'Ente Parco.

Art. 14 Aspetti urbanistici

- 1. Secondo quanto prescritto dell'articolo 1 del D.P.R. 4 aprile 2005 ("Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo"), fino all'approvazione del Piano e del Regolamento, si applicano le norme di salvaguardia ivi contenute.
- 1. In Comune di San Felice Circeo, in riferimento alla tavola di Piano TP.2 (zonizzazione), è evidenziata con un reticolo, nell'ambito della zonizzazione già definita (D2), la

- perimetrazione della variante urbanistica relativa al "Piano Particolareggiato Esecutivo in Variante al P.R.G. della zona di La Cona adottato con deliberazione di C.C. n. 39 del 05/04/2007"; in tale ambito va definito un programma di riqualificazione urbanistica proposto dal Comune e sul quale deve essere acquisito il nulla osta dell'Ente Parco.
- 2. In Comune di San Felice Circeo, in riferimento alla tavola di Piano TP.2, è evidenziata con un reticolo, nell'ambito della zonizzazione definita (B2), la perimetrazione della Variante Speciale per i nuclei abusivi "Monticchio-Via XXIV Maggio"; in tale ambito va definito un programma di riqualificazione urbanistica proposto dal Comune e sul quale deve essere acquisito il nulla osta dell'Ente Parco.
- 3. In Comune di Sabaudia, in riferimento alla tavola di Piano TP.2 (zonizzazione), è evidenziata con un reticolo, nell'ambito della zonizzazione definita (D2) la perimetrazione della Variante Speciale per i nuclei abusivi "Mezzomonte-Molella"; in tale ambito va definito un programma di riqualificazione urbanistica proposto dal Comune e sul quale deve essere acquisito il nulla osta dell'Ente Parco.
- 4. Nelle zone classificate agricole dai Piani Regolatori vigenti l'edificazione, connessa con la conduzione del fondo, non può superare il limite di 0,01 metri quadri per metro quadrato su lotti minimi di 30.000 metri quadrati. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme più restrittive, con particolare riferimento alla L.R. 38/99 e s.m.i.
- 5. Fermo quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000 n. 353, con particolare, ma non esclusivo riferimento all'art.10, è in ogni caso fatto divieto di:
 - a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;
 - b) aprire nuove cave o riattivare quelle dimesse;
 - c) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo al di fuori delle strade carrozzabili, ad eccezione dei mezzi di servizio del Parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei mezzi connessi con l' esercizio delle attività agricole.

CAPO V PREVENZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI

Art. 15 Difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici

1. Al fine di favorire la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici nel territorio del Parco, in collaborazione con le competenti Autorità di bacino, sono sottoposti a monitoraggio lo stato qualitativo nonché il livello dei laghi costieri e dei

- corsi d'acqua. A tale scopo sono sottoposte a particolare controllo le captazioni e le derivazioni idriche dei laghi.
- 2. L'Ente collabora con l'Autorità di bacino nella definizione dei progetti di recupero delle aree in frana o di messa in sicurezza delle aree a rischio frana.
- 3. Nel territorio del Parco i piani e gli interventi urbanistici dei Comuni devono privilegiare la riqualificazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate riducendo al minimo l'occupazione e l'impermeabilizzazione di nuovo territorio.
- 4. Per le zone a rischio idrogeologico, così come individuate in base alla normativa vigente ed in particolare in base al P.A.I., si applica la normativa di settore.

Art. 16 Manutenzione degli alvei e delle opere di difesa idrogeologica

- 1. Lungo le sponde di laghi, bacini e corsi d'acqua, sono ammesse esclusivamente:
 - a) la realizzazione di opere idrauliche e interventi, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dall'Autorità di bacino;
 - b) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi esistenti, purché non in contrasto con le finalità del Piano.
- 2. Le sponde, il greto e gli alvei dei corsi d'acqua pubblici e del reticolo idrografico minore, sono gestiti dalle Autorità competenti. L'Ente Parco promuove accordi con tali Autorità affinché in tali ambiti, fatti salvi gli interventi di recupero della morfologia naturale delle sponde dei laghi e canali, siano evitati:
 - a) le rettificazioni o modifiche dei tracciati;
 - b) la risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
 - c) le escavazioni e estrazioni di materiali litoidi, escluse eventuali attività di dragaggio per finalità di disinquinamento e di contrasto all'insabbiamento;
 - d) tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti delle infrastrutture per la mobilità, per le reti tecnologiche (approvvigionamento idrico, smaltimento dei reflui, telecomunicazioni e trasporto dell'energia) laddove consentite dal presente Piano:
 - e) qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale nei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
 - f) qualsiasi attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza degli argini dei corsi d'acqua.

- 3. Gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma precedente sono ammessi nei seguenti casi:
 - a) interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
 - b) realizzazione di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene, anche legati alla realizzazione di eventuali aree umide e progetti di tutela e potenziamento della biodiveristà;
 - c) interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie.

In ogni caso tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, salvo che nei casi di opere di emergenza finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture.

CAPO VI RISORSE IDRICHE, SUOLO, QUALITÀ DELL'ARIA, BIODIVERSITÀ

Art. 17 Tutela delle risorse idriche

- 1. L'Ente, in collaborazione con l'Autorità di bacino, promuove le strategie, individuate dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti nelle normative di settore.
- Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua sul territorio del Parco dovranno essere rispettosi del garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale dei corpi idrici presenti.
- 3. Il prelievo di acque sotterranee per l'uso domestico è consentito per un massimo di 60 metri cubi anno per abitante. Il prelievo per usi agricoli e zootecnici di acque sotterranee è ammesso nella misura massima di 1.000 metri cubi anno per ettaro di superficie di azienda. Tali limiti massimi si applicano anche nel caso di aree sportive pubbliche o private che comportano l'uso di risorse idriche. Tali limiti sono da considerare come massimi e possono essere ulteriormente ridotti modificati dal Consiglio Direttivo

- dell'Ente con propria motivata deliberazione in considerazione delle disponibilità puntuali e dei fabbisogni specifici, sentiti i Comuni e le autorità competenti in materia.
- 4. Le captazioni e i pozzi pubblici e privati sono devono essere dotati all'uscita di strumenti di misura della portata e per la registrazione del volume d'acqua prelevato.
- 5. Gli scarichi dei reflui derivanti da residenze, se non allacciati al sistema fognario, devono obbligatoriamente essere depurati preferibilmente da sistemi di fitodepurazione o da altri sistemi riconosciuti efficaci dalla normativa vigente.
- Gli scarichi dei reflui degli impianti di allevamento zootecnico ricadenti all'interno del perimetro del Parco devono rispettare i limiti dei carichi inquinanti previsti dal D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i..

Art. 18 Tutela della risorsa suolo

- 1. L'Ente Parco, in collaborazione con l'Autorità di bacino, promuove il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la degradazione del suolo.
- 2. Il suolo è tutelato come risorsa non rinnovabile dai processi di degradazione quali l'erosione, la diminuzione di materia organica, la contaminazione locale o diffusa, l'impermeabilizzazione, la compattazione, il calo della biodiversità, la salinizzazione, le alluvioni e gli smottamenti.

Art. 19 Tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente urbano

- 1. L'Ente Parco, in collaborazione con i Comuni e le autorità competenti, promuove e favorisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per prevenire e controllare la qualità dell'ambiente atmosferico, come indicato nella Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". L'Ente promuove il raggiungimento gli obiettivi di qualità dell'aria e le strategie integrate di intervento che vanno dalle politiche sui trasporti urbani, all'edilizia sostenibile, all'efficienza energetica, alla progettazione urbana compatibile.
- 2. Ai fini della tutela e del recupero della qualità dell'aria, si applicano le misure previste nel Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 23 giugno 2008.

Art. 20 Tutela della biodiversità

1. L'Ente, in collaborazione con i Comuni, con la Provincia e con la Regione, in tutto il territorio del Parco, promuove il raggiungimento degli obiettivi ambientali e le strategie per arrestare la perdita della biodiversità, come indicato nella Comunicazione della commissione europea "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano" e con l'Action Plan to 2010 and Beyond del 22 maggio 2006 (COM(2006) 216 definitivo) eon e il più recente documento "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 definitivo). Tra le strategie sono ritenute fondamentali le azioni finalizzate a ridurre o impedire la frammentazione ambientale, la perdita di habitat e la diffusione di specie esotiche invasive.

Art. 28 21 Aree di interesse comunitario, nazionale, regionale e monumenti naturali

- 1. Gli habitat di interesse comunitario caratterizzanti i SIC e le ZPS coincidenti con il Parco e la Riserva della Biosfera "Foresta del Circeo" sono di norma inclusi nelle riserve generali orientate definite al Capo X, qualora non già classificati come riserve integrali, definite al Capo VIII.
- 2. Sono altresì inclusi nelle riserve generali orientate i monumenti naturali esistenti o istituiti ai sensi della vigente normativa.
- 3. Nelle more dei regolamenti e/o dei piani di gestione previsti per le aree di cui ai precedenti commi, per dette aree valgono le disposizioni generali di cui al precedente successivo articolo 31.
- 4. Alla data di adozione del Piano ricadono nel territorio del Parco sono presenti i seguenti SIC e ZPS, cartografati nella tavola TA.P.5:
 - a) la ZPS IT6040015 "Parco Nazionale del Circeo";
 - b) la ZPS IT6040019 "Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano";
 - c) il SIC IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno;
 - d) il SIC IT6040013 Lago di Sabaudia;
 - e) il SIC IT6040014 Foresta demaniale del Circeo;
 - f) il SIC IT6040016 Promontorio del Circeo Quarto caldo;
 - g) il SIC IT6040017 Promontorio del Circeo Quarto freddo;
 - h) il SIC IT6040018 Dune del Circeo;
 - i) il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone.

CAPO VII RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE

Art. 21 22 Disciplina delle aree gravate da uso civico

- Ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 nonché della legge Regione Lazio 6 luglio 1998 n. 24, sono sottoposti a vincolo paesistico le zone gravate da usi civici. In tali aree, ancorché non cartografate, le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.
- 2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:
 - a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità di un comune o di una frazione;
 - b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;
 - c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;
 - d) le terre di proprietà privata gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 1766/1927.
- 3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del presente Piano.
- 4. I regolamenti comunali di uso civico sono aggiornati, previo parere dell'Ente Parco.
- 5. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale è vietata.
- 6. Nei casi di cui al precedente comma, in presenza delle procedure di sdemanializzazione e/o di lo strumento urbanistico attuativo su iniziativa degli enti competenti, quest'ultimo deve comunque essere preventivamente sottoposto a nulla-osta dell'Ente Parco.
- 7. Sui medesimi terreni possono essere realizzati progetti di opere pubbliche, purché corredati da Studio di Inserimento Paesistico e previo nulla osta dell'Ente Parco, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno al paesaggio, e non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue.

- 8. Sui terreni di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici sono assentibili le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione e, in mancanza, dalla destinazione risultante dagli usi esistenti o rivendicati, nel rispetto, in ogni caso, delle norme stabilite per le zone agricole e le aree boscate.
- 9. Per l'alienazione dei beni gravati da usi civici si procede in attuazione della normativa vigente in materia.

Art. 22 23 Tutela delle aree di interesse archeologico

- 1. Sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142 lettera m) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 le zone di interesse archeologico. Sono qualificate zone di interesse archeologico le aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.
- 2. Per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
 - a) il mantenimento di una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici come determinata dalla competente Soprintendenza archeologica;
 - b) l'autorizzazione a realizzare nuovi manufatti è condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza archeologica competente.

Art. 23-24 Tutela e valorizzazione del patrimonio di pregio storico, architettonico e ambientale

- 1. L'Ente Parco persegue gli obiettivi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio dal punto di vista paesaggistico, storico, architettonico e testimoniale, ancorché non vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e promuove la manutenzione e il recupero dei centri storici e degli insediamenti rurali.
- Rientrano tra gli elementi di valore storico, culturale e testimoniale, secondo le definizioni di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42:
 - a) i complessi insediativi;

- b) l'edilizia rurale;
- c) gli elementi puntuali di particolare fattura stilistica quali edicole, tabernacoli, cappelle, affreschi, capitelli, lapidi storiche, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane, abbeveratoi, lavatoi, mura di cinta, lastricati in cotto e/o pietra, pergolati, muretti, cippi confinari;
- d) i manufatti della rete infrastrutturale storica quali canali, ponti, selciati, strade;
- e) gli elementi vegetali rilevanti, quali alberature poste a segnale di luoghi significativi, filari, alberi di grandi dimensioni, vegetazione posta a confine dei campi e sui ciglioni.
- 3. L'Ente Parco promuove il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici rurali sparsi connessi all'uso agricolo, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le esigenze degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta.
- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e di risanamento conservativo degli edifici rurali sparsi si dovranno prevedere materiali e metodi costruttivi tradizionali, anche secondo quanto prescritto nel Regolamento di Piano.
- 5. Nel territorio del Parco dovrà altresì trovare applicazione la normativa statale sulle verifiche geologiche e geotecniche preventive di cui al D.M. 11 marzo 1998.
- 6. L'Ente Parco può promuovere, per gli scopi di cui al ai precedentei commai, un progetto di censimento puntuale degli edifici rurali presenti sul proprio territorio in collaborazione con i Comuni, sulla base di Linee guida predisposte dall'Ente stesso. Le linee guida costituiscono riferimento per il censimento degli edifici rurali sparsi e per l'analisi tipologico-strutturale nonché per la definizione degli interventi più opportuni ai fini della loro conservazione e valorizzazione.
- 7. I manufatti esistenti sono classificati in base a datazione, tipologie edilizie, elementi costruttivi e architettonici.
- Ai fini di una corretta classificazione tipologica dei manufatti si dovrà tener conto degli elementi costruttivi ed architettonici caratterizzanti il patrimonio edilizio, come meglio indicato all'art. 29 del Regolamento.
- 9. Sul patrimonio individuato o individuabile, ai sensi del precedente comma 7, come di pregio storico, architettonico e ambientale, ancorché non e comunque vincolato ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria, come definiti dall'art.3 comma 1 lett. a) del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- b) manutenzione straordinaria, come definiti dall'art.3 comma 1 lett.
 b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- c) restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art.3 comma 1 lett. c) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
- 10. Per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui al censimento del precedente comma 6, ad eventuale integrazione di quanto già prescritto da norme e regolamenti comunali, in fase di istruttoria delle domande di nulla osta riguardanti unità edilizie ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente può richiedere la seguente documentazione:
 - a) analisi degli elementi tipologico strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e alla presenza di elementi architettonici di pregio;
 - b) documentazione storica, estesa in relazione all'entità dell'intervento, costituita da planimetrie, rilievi, immagini, fotografie d'epoca e quanto altro possa contribuire alla determinazione di compatibilità degli interventi proposti;
 - c) analisi del rapporto edificio-contesto e dei rapporti formali e dimensionali dell'intervento proposto con l'insieme.
- 11. Le analisi di cui al precedente comma devono tradursi in una documentazione criticodescrittiva, grafica e fotografica, e planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe.
- 12. Nelle more di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, l'Ente Parco, sulla base della documentazione prodotta in fase di presentazione delle domande di nulla osta, procede alla identificazione degli edifici e manufatti di pregio da sottoporre alle prescrizioni di cui al comma 10 del presente Regolamento.

Art. 29 25 Aree boscate

- Sono aree boscate i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227.
- 2. Nelle aree boscate sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) apertura dei sentieri pedonali di visita e di piccole aree di sosta;
 - b) installazione dei sistemi di monitoraggio o di prevenzione degli incendi e le opere di scavo;

c) manutenzione e restauro delle preesistenze archeologiche ed artistiche.

Art. 30 26 Laghi e corsi d'acqua e fascia costiera

1. Nelle fasce di rispetto dei laghi, dei corsi d'acqua e della fascia costiera individuati dalla normativa paesistica (art. 142 del Codice del Paesaggio) è fatto obbligo in generale, salvo le deroghe previste dalla stessa normativa, quanto previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco per le diverse zonizzazioni, di mantenere lo stato naturale dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente.

Sono vietati, salvo quanto sopra precisato:

- a) la realizzazione di manufatti edilizi, anche temporanei;
- b) la realizzazione di manufatti e/o il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale non legati ad interventi di difesa idraulica e idrogeologica;
- e) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
- d) l'attività pastorizia limitatamente ad una fascia di 20 metri dalle sponde per garantire la tutela e/o il ripristino della fascia ripariale.
- Per le aree a produzione florovivaistica e orticola tradizionale che utilizzino serre fisse o
 mobili, l'Ente Parco promuove un progetto unitario, compatibile con l'assetto
 paesaggistico, per la riqualificazione di interventi, impianti e opere.
- 3. L'Ente Parco incentiva interventi di rinaturalizzazione delle fasce di rispetto, con particolare riferimento a quelle dei laghi, anche attraverso la delocalizzazione di strutture e manufatti esistenti non compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
- 4. L'Ente Parco promuove inoltre attività didattiche e scientifiche tese alla conoscenza e valorizzazione degli ecosistemi lacustri e delle aree umide.
- La navigazione all'interno dei laghi può avvenire unicamente secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Art. 32 27 Aree di particolare pregio storico-paesaggistico

- 1. Il Piano tutela il patrimonio costituito dalle emergenze storico-paesaggistiche individuate secondo quanto previsto dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (parchi e giardini storici), recependo ogni iniziativa attivata da Enti pubblici e privati volta alla loro tutela, conservazione e valorizzazione, nel quadro degli interventi compatibili con il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e secondo le specifiche tecniche indicate dal Regolamento.
- 2. Le aree di particolare pregio storico-paesaggistico sono destinate a valorizzare le identità delle comunità locali.

- 3. Ai fini della gestione, della fruizione e della tutela delle aree di cui al presente articolo possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Latina, i Comuni interessati, le associazioni e le organizzazioni culturali, i proprietari delle aree e degli immobili, che individuino altresì gli interventi necessari alla tutela dei luoghi.
- 4. Le competenti Soprintendenze, in collaborazione con l'Ente Parco, possono predisporre un progetto di fruizione pubblica nell'ambito del quale potranno essere previste opere quali accessi, parcheggi, depositi ed attrezzature espositive e didattiche per l'illustrazione scientifica dei reperti e dei manufatti.
- 5. Nelle aree di cui al presente articolo non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti se non finalizzata alla fruizione culturale delle aree stesse, quali, ad esempio, attrezzature per musei all'aperto, biglietterie e luoghi per l'accoglienza dei visitatori.
- 6. Sono ammessi unicamente gli interventi finalizzati alla conservazione, la manutenzione ed il restauro degli edifici e delle aree di parco e giardino.
- 7. Nelle aree di particolare pregio storico-paesaggistico:
 - a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni;
 - b) sono consentiti gli interventi rivolti ad una migliore fruizione del bene, a condizione che non arrechino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale;
 - c) gli interventi nei giardini storici e nei parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle indicazioni così come contenute nella Carta del Restauro del 1964, nella circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, n. 117 e nella "Carta dei giardini storici" redatta dall'Icomos-Ifla in data 15 dicembre 1982.

CAPO VIII RISERVE INTEGRALI (ZONE A)

Art. 24 28 Disposizioni generali

- 1. Nelle riserve integrali (zone A), l'ambiente è conservato nella sua integrità e nel prioritario rispetto dei suoi caratteri naturali.
- 2. Sono in ogni caso vietati: la realizzazione di nuove opere edilizie, le ristrutturazioni edilizie, l'ampliamento delle costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, la realizzazione di nuove opere di mobilità non

- espressamente previste nel Parco Piano, l'apertura di nuove cave, la realizzazione di opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia e l'assetto del territorio, gli interventi costruttivi di qualsiasi genere e l'installazione di qualsiasi tipo di antenne.
- 3. Le riserve integrali sono suddivise nelle due sottozone di cui agli articoli 29 e 30 delle presenti Norme Regolamento.
- 4. Sono fatti salvi gli interventi direttamente realizzati dall'Ente Parco o da altra pubblica amministrazione, previo ottenimento del nulla osta dell'Ente Parco, per la gestione dei valori istituzionali conservati dall'area protetta.

Art. 25 29 Tutela dell'integrità e dei processi naturali - A1

1. Sottozone A1 - *Tutela dell'integrità e dei processi naturali*: sono preclusi gli accessi salvo per motivi di studio, monitoraggio e vigilanza. Non si attuano interventi di gestione, salvo quelli straordinari e comunque funzionali al mantenimento degli obiettivi di conservazione della natura, specificamente realizzati o autorizzati dall'Ente Parco.

Art. 26 30 Tutela dell'integrità naturale - A2

- 1. Sottozone A2 *Tutela dell'integrità naturale*: gli accessi sono consentiti, attraverso specifica regolamentazione, esclusivamente sulla sentieristica ciclo-pedonale indicata e solo per finalità escursionistiche, didattiche e ricreative.
- 2. Sono consentiti gli interventi gestionali ordinari funzionali al mantenimento degli habitat naturali e semi-naturali, compresi il pascolo brado (regolamentato) e la gestione dei regimi idrici nei bacini lacustri e nei canali, dove sono comunque consentiti interventi gestionali straordinari finalizzati alla ricostruzione di habitat naturali.
- 3. Non è consentito il prelievo delle risorse naturali, compresi i funghi.

CAPO IX RISERVE GENERALI ORIENTATE (ZONE B)

Art. 27-31 Disposizioni generali [NB unisce i precedenti 27 e 31, ridondanti]

- 1. Sono riserve generali orientate (zone B):
 - a) le aree caratterizzate da comunità vegetali naturali e semi-naturali di interesse conservazionistico e quelle funzionali a garantire le connessioni ecologiche, qualora già non comprese in aree di riserva integrale;

- b) le aree di particolare pregio storico paesaggistico individuate dal Piano, di cui al successivo articolo 34.
- 2. In considerazione dello straordinario livello di biodiversità del territorio del Parco, nelle riserve generali orientate devono essere mantenute le caratteristiche di naturalità e di qualità ambientale esistenti. In queste aree, in generale:
 - a) è vietata la realizzazione di nuovi manufatti se non strettamente finalizzati alla gestione naturalistica dei luoghi, salvo quanto previsto dall'Ente per gli interventi di riqualificazione e valorizzazione naturalistica, e quanto previsto dal presente e dai successivi articoli;
 - b) non è consentito l'uso di mezzi a motore al di fuori delle strade carrabili esistenti.
 - c) non è consentito uscire dalle aree appositamente attrezzate per la fruizione o dai tracciati stradali e della rete sentieristica segnalata procedendo a piedi, a cavallo, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo di locomozione non a motore.
- 3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo: i proprietari, i legittimi possessori e i conduttori dei fondi compresi nel territorio delle aree nonché le persone da essi incaricate per lo svolgimento di lavori consentiti. Sono altresì escluse dal divieto: le persone impegnate nello svolgimento di lavori autorizzati dall'Ente; le persone che conducono animali al pascolo, all'interno delle aree destinate a tale uso; coloro che esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali, laddove consentito; coloro che effettuano ricerca scientifica per conto dell'Ente Parco o da questo autorizzate; i mezzi per la sorveglianza, la protezione civile e il soccorso e in generale i mezzi di emergenza; i mezzi dell'Ente Parco o da questo autorizzati.
- 4. L'Ente Parco può limitare o interdire temporaneamente, o stabilire condizioni specifiche, per l'accesso e la visita delle aree di cui al presente articolo, per ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
- 5. Nelle riserve generali orientate è vietato realizzare nuove opere edilizie e ampliare le costruzioni esistenti. Sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1, punti a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2011 2001 n. 380, nonché l'adeguamento igienico sanitario, le opere di cui alla ex legge 9 gennaio 1989 n. 13 (ora D.P.R. 380/01) per l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di adeguamento strutturale, gli interventi di adeguamento antisismico, riferiti agli edifici esistenti e legittimati da specifico titolo abilitativo.

- Gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nei casi di edifici che presentino elementi di pregio storico, architettonico e testimoniale, come definiti dalla specifica normativa di settore.
- 7. Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici caratterizzati da elevato degrado edilizio e/o da assenza o carenza di impianti igienico-sanitari e/o da problemi statici e strutturali e/o da presenza di superfetazioni, purché tali interventi di demolizione e ricostruzione siano effettuati senza modificare i seguenti parametri: area di sedime e sagoma dell'edificio, destinazione d'uso, altezza massima dell'edificio, cubatura totale, superfici calpestabili, orientamento. È fatto tassativo divieto di ridurre le aree a verde di pertinenza che devono essere riqualificate mantenendo l'originaria sistemazione a verde ovvero permeabile. Nel caso di sistemazione originaria a verde, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone, o di specie tipiche del paesaggio locale ma solo se già presenti nell'impianto originario dell'area di pertinenza. Nel caso di sistemazione originaria lastricata, il progetto di riqualificazione dovrà prevedere l'impiego di materiali locali ecocompatibili e permeabili che permettano l'infiltrazione delle acque piovane. Nei casi in cui vi sia un edificio principale e edifici secondari di minor volume rispetto al principale, non è consentito l'accorpamento della cubatura.
- 8. Per le aree e i beni di particolare pregio storico-paesaggistico il cambio di destinazione d'uso è consentito nei limiti indicati ai successivi articoli del presente Capo, ed in ogni caso solo finalizzato ad un miglioramento e valorizzazione del bene e/o area di pregio.
- 9. Sono fatte salve le utilizzazioni produttive e/o di servizio pubblico e privato, di natura commerciale, ricettive, sportiva e ricreativa, regolarmente autorizzate alla data di approvazione del Piano.
- 10. Nelle riserve generali orientate è vietato eseguire opere di trasformazione del territorio salvo quelle strettamente necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti al presente articolo, che devono in ogni caso risultare compatibili con gli obiettivi di tutela della riserva generale orientata.
- 11. I manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico quali abbeveratoi, cunicoli, fontanili, sono soggetti a tutela e manutenzione a fini naturalistici, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento. La ristrutturazione e le operazioni di ripulitura dei manufatti di cui sopra dei fontanili tengono in considerazione, oltre alla funzionalità idraulica e il valore storico-testimoniale, anche i valori naturalistici

- dell'ambiente nei quali sono inseriti, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Regolamento.
- 12. Nelle aree attrezzate per la fruizione e sui tracciati della rete sentieristica è vietato realizzare pavimentazioni o coperture di varia natura che comportino l'artificializzazione o l'impermeabilizzazione del suolo.
- 13. Nelle aree di interesse naturalistico dovrà essere contenuta la presenza e la dispersione di elementi di arredo quali panche, tavoli e cartellonistica di varia natura. In particolare la cartellonistica, ridotta alla dotazione minima e indispensabile e realizzata in materiali naturali, dovrà essere sita principalmente in corrispondenza degli accessi, della rete di percorsi e delle aree attrezzate per la fruizione. Le aree di particolare pregio naturalistico sono attrezzate con tabellazione informativa dove si illustri il significato dei vincoli imposti a tutela dell'area.
- 14. Le aree attrezzate per la fruizione saranno concentrate nelle aree di minore sensibilità naturalistica (aree aperte lungo i sentieri, mai nel bosco) e saranno predisposte in modo da accogliere un numero sostenibile di visitatori.
- 15. È vietata l'installazione di impianti di illuminazione, fatti salvi i casi di pubblica sicurezza e le aree interessate dagli edifici rurali. In tali casi dovrà essere favorito l'impiego di lampade con bassa attrattività quali quelle ai vapori di sodio, anche in gradi di mitigare la dispersione verso l'alto e il fenomeno dell'abbagliamento, in grado di mitigare la mortalità e il disturbo alla fauna, anche per contrastare l'inquinamento luminoso, come previsto dalla vigente normativa.
- 16. Sono altresì fatte salve le attività svolte direttamente dall'Ente Parco ovvero quelle per cui sia intervenuta l'autorizzazione dell'Ente, indicate di seguito ai successivi articoli e finalizzate:
 - a) a garantire la persistenza, la riqualificazione e l'evoluzione naturale delle biocenosi e la loro conservazione, o alla prevenzione del dissesto idrogeologico con interventi di ingegneria naturalistica;
 - b) al recupero ed alla rimessa in pristino di aree degradate (discariche, cave dismesse, sbancamenti e riporti non autorizzati, aree industriali o artigianali dismesse), alla sistemazione di percorsi, strutture e viabilità del Parco;
 - c) alla realizzazione di piccole strutture per le attività connesse con gli obiettivi istitutivi del Parco quali, ad esempio, la didattica, la fruizione, la ricerca scientifica, la ricerca scientifica, la ricerca archeologica;

- d) alla realizzazione di progetti di valorizzazione di siti archeologici nonché di monumenti naturali;
- e) alla realizzazione di opere finalizzate al monitoraggio e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e ai monitoraggi di cui al precedente articolo 5, secondo le modalità indicate ai successivi articoli.
- 17. Gli enti competenti e i gestori pubblici o privati delle infrastrutture viarie esistenti e opere ad esse connesse quali ponti, sottopassi, sottovia, e altri manufatti stradali, ovvero alle reti tecnologiche ed energetiche, quali acquedotti, fognature, opere di presa, reti del gas, linee elettriche di media e alta tensione, antenne e ripetitori, stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, impianti di produzione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, ricadenti in aree di riserva generale orientata, nell'attuare gli interventi di manutenzione e/o adeguamento delle strutture, realizzano azioni di miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle strutture, di concerto con l'Ente Parco e previo suo nulla osta. Le scelte progettuali sono orientate all'interramento e all'isolamento delle linee elettriche e devono prevedere la scelta di tracciati idonei, preferibilmente interrati, e limitare al minimo gli impatti ambientali.
- 18. Gli elettrodotti in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli; le scelte progettuali devono essere orientate all'interramento e all'isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti.
- 19. È comunque vietata, nelle sole zone B1, l'installazione di nuovi impianti, reti viarie, tecnologiche ed energetiche, opere di presa, reti del gas, linee elettriche di media e alta tensione, antenne e ripetitori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 delle presenti NTA e dal presente Regolamento, e fatto salvo l'allaccio a rete degli edifici esistenti e legittimati, stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e, anche nelle zone B2, di impianti di produzione dell'energia elettrica anche se da fonte rinnovabile, salvo in quest'ultimo caso sugli edifici esistenti o tettoie annesse.
- 20. L'Ente promuove, di concerto con i Comuni e gli enti gestori di cui al comma precedente, per gli scopi di cui al comma 17 del presente articolo, un "Programma di delocalizzazione di infrastrutture tecnologiche ad elevato impatto ambientale e paesaggistico". Il Programma individua le modalità di rimessa in pristino delle aree dismesse.
- 21. Le attività, le opere e gli interventi di cui al presente articolo sono in ogni caso soggette al nulla-osta preventivo dell'Ente Parco.

- 22. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente Parco promuove:
 - a) l'attivazione di programmi di monitoraggio sullo stato delle biocenosi anche attraverso la realizzazione di aree di studio permanenti;
 - b) l'attivazione di programmi di monitoraggio dei disturbi di origine antropica;
 - c) l'attivazione di programmi di sorveglianza speciale in periodi critici, tra cui quelli a rischio incendi.

Art. 33 32 Mantenimento delle condizioni attuali ed eventuale riqualificazione naturalistica - B1

- Sottozone B1 Mantenimento delle condizioni attuali ed eventuale riqualificazione naturalistica, comprendono le aree, non già individuate con diversa definizione, di seguenti:
 - a) la foresta demaniale;
 - b) il cordone dunale, da Capo Portiere a foce Caterattino;
 - c) il Promontorio;
 - d) i laghi e le fasce perilacustri.
- 2. Nelle sottozone di cui al presente articolo non è ammessa alcuna altra possibilità di trasformazione del territorio oltre a quelle previste nel precedente art. 31.
- 3. Nelle zone di cui alla lettera b) è ammessa la presenza di strutture turistico balneari a carattere stagionale, che esercitino le loro attività esclusivamente nel periodo maggiosettembre. I chioschi, le passerelle, i passaggi sulla duna e le altre strutture autorizzabili sull'arenile sono solo quelli previsti dal PUA comunale, purché dotato di nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 34 33 Riqualificazione ambientale - B2

- 1. Sottozone B2 *Riqualificazione ambientale*, comprende le aree, in tutto o in parte edificate, di:
 - a) il Promontorio del Circeo;
 - b) Selva Piana Baia d'Argento;
 - c) il cordone dunale;
 - d) il Braccio dell'Annunziata (lago di Paola);
 - e) il poligono militare di Caterattino;
 - f) la Cava del Brecciaro.

- 2. Le zone di cui al presente articolo, ove dotate di congruità urbanistica, paesistica ed ambientale, devono essere mantenute secondo gli usi e le destinazioni attuali e comunque prevedendo interventi di riqualificazione ambientale da definire da parte dell'Ente Parco d'intesa con i soggetti interessati.
- 3. Per le aree del demanio marittimo lo strumento di riqualificazione ambientale viene individuato nel PUA, purché dotato di nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 35 34 Riqualificazione ambientale integrata alla valorizzazione dei beni archeologici e storico culturali - B3

1. Sottozone B3 - Riqualificazione ambientale integrata alla valorizzazione dei beni archeologici e storico culturali, comprende le aree interessate da vincoli archeologici o monumentali. In tali aree, sulla base di specifici progetti realizzati dai soggetti competenti d'intesa con, e previo nulla osta, dell'Ente Parco, sono ammessi gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei beni interessati.

Art. 36 35 Aree di interesse ambientale compatibili con attività turistico-alberghiere - B4

- 1. Sottozone B4 *Aree di interesse ambientale compatibili con attività turistico-alberghiere*, comprendono le seguenti aree:
 - a) il cordone dunale tra Caterattino e Ponte Papa Giovanni XXIII in comune di Sabaudia;
 - b) area dell'ex darsena del lago di Paola e strutture connesse, in Comune di Sabaudia;
 - c) area degli alberghi e del Lungomare, in Comune di San Felice Circeo;
 - d) area dell'albergo di Capoportiere;
 - e) area dei ristoranti della Foce di Rio Martino (lato Latina).
- 2. Per le aree relative alla lettera a) si rimanda ad uno specifico piano di valorizzazione turistico-ambientale del "Lido di Sabaudia", di iniziativa comunale, d'intesa e previo nulla osta dell'Ente Parco. Nelle more della definizione del piano di valorizzazione si applicano le norme generali delle zone B.
- 3. Per le aree relative alla lettera c) si rimanda ad uno specifico piano di valorizzazione turistico-ambientale del "Lido di San Felice Circeo", di iniziativa comunale, d'intesa e previo nulla osta dell'Ente Parco. Nelle more della definizione del piano di valorizzazione si applicano le norme generali delle zone B.
- 4. Per le aree relative alla lettera b), nel rispetto dei limiti dimensionali e dei preesistenti valori storici che le li caratterizzano, nonché nel rispetto delle altre diverse normative

- applicabili, gli spazi dell'ex avannotteria possono essere utilizzati per attività diportistiche, previo nulla osta dell'Ente Parco. Nelle more della definizione del progetto di gestione si applicano le norme generali delle zone B. Per le altre strutture esistenti valgono le norme generali delle zone B.
- 5. Nelle zone di pertinenza del demanio marittimo incluse nelle aree "B4" di cui ai punti precedenti si applicano le previsioni dei P.U.A. (Piani di Utilizzazione degli Arenili) comunali, purché dotati di nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 37 36 Attrezzature di servizi - B5

- 1. Sottozone B5 Attrezzature di servizi per la gestione, funzionamento e fruizione del Parco, comprendono:
 - a) la sentieristica;
 - b) le strutture di accoglienza;
 - c) i punti informativi;
 - d) le aree sosta attrezzata e i parcheggi pubblici di servizio;
 - e) tutte le altre aree attualmente o potenzialmente deputate ai servizi turistici, di accoglienza e istituzionali dell'Ente Parco e del Corpo Forestale dello Stato.
- 2. Nelle zone di cui al presente articolo sono assentibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente e la realizzazione di nuove strutture, compatibili dal punto di vista ambientale, di limitate dimensioni e di cui sia particolarmente studiato l'inserimento paesistico-ambientale, ove di proprietà o acquisiti da parte dell'Ente Parco ovvero del Corpo Forestale dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, previo nulla osta dell'Ente Parco.

CAPO X AREE DI PROTEZIONE (ZONE C)

Art. 38 37 Disposizioni generali

- 1. Sono individuate quali aree di protezione (zone C) le aree nelle quali sono esercitate, secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile e tradizionale, le attività agrosilvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, la produzione artigianale di qualità, l'attività agrituristica e quella didattico educativa.
- 2. Nelle aree di protezione l'Ente Parco promuove la continuità delle tradizionali attività rurali, attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad

- esse storicamente destinate, anche in interazione con le attività artigianali e con quelle a servizio del turismo e dell'educazione ambientale, purché risultino compatibili con gli obiettivi di tutela del Parco.
- 3. All'interno delle aree di protezione, nel rispetto delle caratteristiche del bene da tutelare, l'Ente può proporre la realizzazione di iniziative didattiche e scientifiche. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può avvenire all'interno di edifici esistenti da sottoporre a progetti di restauro.
- 4. Nelle aree di protezione, sui terreni destinati all'esercizio dell'attività agricola, ogni intervento deve essere finalizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura e alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola, considerata come strumento di conservazione dei beni ambientali e paesaggistici. A tale scopo l'Ente Parco favorisce le iniziative tendenti alla ricomposizione fondiaria, quali consorzi, cooperative agricole anche nel quadro di quanto previsto dall'art. 7, lettera d) della Legge n. 6 dicembre 1991 n. 394. L'Ente promuove altresì, ai sensi della legge Regione Lazio 1 marzo 2000 n. 15 la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
- 5. Nelle aree di protezione è vietato:
 - a) aprire cave o utilizzare quelle esistenti;
 - b) costruire linee aeree, anche se destinate all'erogazione di pubblici servizi, purché se non strettamente riferite all'attuazione di iniziative ammissibili nella zona o gestite dal Parco; alla costruzione di tali linee si provvede nelle modalità previste per le aree B2;
 - c) eseguire opere ed interventi suscettibili di apportare sostanziali modificazioni dei caratteri geomorfologici e paesaggistici dei luoghi, fatta eccezione per le opere di difesa idrogeologica e di bonifica del territorio, o di quelle strettamente connesse all'attività agricola, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco;
 - d) asportare elementi che compongono il paesaggio, piante e animali, rocce o minerali, a
 meno che tali operazioni non siano motivate da attività connesse con la pratica
 dell'agricoltura; eventuali interventi per la regolamentazione degli equilibri biologici
 o prelievi per scopi scientifici devono essere autorizzati dal Parco con specifico
 provvedimento;
 - e) asportare reperti fossili ed archeologici.
 - f) abbattere le alberature esistenti, fatta eccezione per le colture arboree giunte a maturazione o quelle colpite da fitopatologie che ne compromettano la stabilità; sono fatte salve le ordinarie attività agro-silvo-pastorali delle aziende agricole, ed in

- particolare le ordinarie attività manutentive (potature); gli interventi di taglio integrale di piante in ambito agricolo sono soggetti a nulla osta del Parco nei soli casi previsti dalle presenti norme o dal Regolamento;
- g) introdurre animali selvatici di qualunque specie, salvo interventi da effettuarsi per fini connessi alle finalità del Parco, e salvo gli interventi di lotta fitopatologica in ambito agricolo, purché nel rispetto delle relative norme di settore.
- 6. Tutte le zone di interesse agricolo sono soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di norme ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree coltivate, secondo i vigenti programmi regionali pluriennali redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92, secondo le diverse misure di intervento dei programmi stessi.
- 7. Le acque irrigue, le reti di canali, le strutture insediative, le strutture di servizio, le reti viarie che trovano principale utilizzazione nell'agricoltura devono essere utilizzate con modalità che riducano le interferenze con l'ecosistema idrico. A tal fine le autorizzazioni alla captazione di acque sotterranee dovranno tener conto degli effetti di tali prelievi sui bacini acquiferi e sul sistema dei canali, e sono soggette a nulla osta dell'Ente Parco. A tale scopo devono essere specificate nella domanda di nulla osta le eventuali modifiche nell'uso del suolo introdotte dalla nuova disponibilità irrigua, le modalità di allontanamento degli scoli nel caso di irrigazione per scorrimento o infiltrazione, fermo restando che deve essere assicurata alla tutela quali-quantitativa delle acque di falda.
- 8. L'Ente Parco promuove, anche in collaborazione con le competenti autorità, il censimento delle tipologie e delle portate degli emungimenti utilizzate per le attività agricole nel territorio del Parco.
- 9. Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati, fatti comunque salvi i normali avvicendamenti colturali, o l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale. Le colture arative devono sempre rispettare i cigli dei terrazzi geomorfologici, consentendo il mantenimento di una copertura vegetale della sottostante scarpata.
- 10. Le aree di protezione sono suddivise nelle seguenti sottozone in relazione alle differenti caratteristiche colturali e paesaggistiche:
 - a) C1 superfici agricole;
 - b) C2 superfici lacustri finalizzate all'acquacoltura.

Art. 38 Attività edilizia nelle aree di protezione (zone C)

- 1. Nel paesaggio agricolo del Parco, gli interventi di trasformazione edilizia sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente Parco, solo-nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 54 e 55 della legge Regione Lazio 22 dicembre 1999 n. 38, nonché dei PRG vigenti, anche attraverso la presentazione di Piani di utilizzazione agricola-aziendale di cui all'art. 57 della stessa legge, previo nulla osta dell'Ente Parco.
- 2. Nelle rimanenti aree di protezione si applicano le norme sulle aree agricole di cui alla legge Regione Lazio 22 dicembre 1999 n. 38, a condizione che gli interventi conservino le attuali destinazioni agricole degli immobili esistenti e non comportino, ancorché in via indiretta, fenomeni di inquinamento ambientale, trasformazione morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico.
- 3. I permessi a costruire Gli interventi edilizi nelle zone di protezione che eccedano quelli previsti all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 sono soggetti a nulla osta dell'Ente e devono commisurare le opere previste alle esigenze ed alle dimensioni dell'azienda coltivatrice.
- 4. Ogni progetto che preveda interventi edilizi deve definire l'assetto dell'intero complesso edificato di pertinenza dell'azienda, nonché gli usi e le sistemazioni delle parti libere di pertinenza degli edifici, i giardini e le opere ad essi connesse. I nuovi edifici devono configurarsi come completamenti o articolazioni di insediamenti preesistenti ed osservare le regole di insediamento proprie di ciascuna tipologia tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.
- 5. Le costruzioni e le infrastrutture d'accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non possono pregiudicare l'integrità dei fondi agricoli o alterare le trame particellari dei reticoli idrologici e stradali.
- 6. Gli spazi abitativi necessari in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative del conduttore agricolo sono ricavati con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici non più necessari alla conduzione del fondo, e, solo in assenza di alternative, con la nuova costruzione o la demolizione e ricostruzione, così come previsto dalla vigente normativa.
- 7. Gli annessi rustici di nuova costruzione sono ammessi solo in assenza di alternative di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate esigenze produttive.

- 8. Le nuove costruzioni a fini agricoli o agrituristici debbono rispettare le seguenti indicazioni costruttive, oltre a quelle previste dai Regolamenti edilizi comunali per le aree agricole:
 - a) altezza massima non superiore a quella delle preesistenze tradizionali limitrofe o, in assenza, a 7 metri alla linea di gronda;
 - b) i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura omogenei rispetto a quelli storico-locali e con esclusione di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori non riconducibili alla tradizione locale;
 - c) le sistemazioni esterne non devono presentare muri controterra di altezza superiore a metri 1,5 né superfici impermeabilizzate superiori a quelle eventualmente preesistenti, salvo quanto diversamente disposto dalle presenti NTA o dal Regolamento, né piantumazioni di essenze estranee a quelle tradizionalmente presenti.
- 9. Sono comunque consentiti gli ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario ed alla realizzazione di impianti termici limitatamente ad un massimo del 5% della volumetria esistente riferita a quella del corpo principale con esclusione delle infrastrutture agricole.
- 10. Sono comunque consentiti gli interventi relativi a strutture per le finalità istituzionali dell'Ente Parco o di altre amministrazioni pubbliche finalizzate alla gestione, alla tutela, alla ricerca, all'educazione ambientale e alla fruizione sociale del Parco, con particolare riferimento alle attività agricole e al mondo rurale.
- 11. Nelle aree di protezione l'Ente Parco incentiva l'installazione di impianti ad energia solare integrata negli edifici e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici o tettoie di pertinenza di edifici, senza consumo di suolo.
- 12. L'installazione di antenne, tralicci e reti di servizi di allaccio degli edifici e degli impianti agricoli assentiti sarà è consentito previo nulla osta dell'Ente Parco, che verificherà gli impatti ambientali, anche in relazione alle conali visuali.
- 13. La realizzazione di strutture per la coltivazione in coltura protetta nelle aree di protezione (e nelle aree di promozione economica e sociale) è consentita, purché venga utilizzata per attività agricole effettuate con l'impiego di tecniche di lotta biologica o integrata o disciplinari di sostenibilità approvati dall'Ente Parco, e la realizzazione delle strutture

avvenga secondo quanto previsto dalla L.R. 34/1996 e s.m.i. e secondo le ulteriori seguenti modalità:

- a) Utilizzo di tunnel di piccole dimensioni (altezza da terra massimo metri 1), con l'utilizzo di "archetti" o altre tecniche simili, purché venga utilizzato materiale per la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione colturale, o materiali simili);
- b) Utilizzo di tunnel stagionali, con l'utilizzo di "archi" o altre tecniche simili, purché:
 - 1) venga utilizzato materiale per la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione colturale, o materiali simili);
 - 2) venga garantita la connettività tra i lati degli stessi lasciando opportuni varchi laterali a terra e limitazioni alla lunghezza lineare delle strutture al fine di evitare la realizzazione di un continuum delle strutture artificiali e in modo da creare aree di rifugio e corridoi lasciando crescere vegetazione spontanea ovvero piantumando vegetazione arbustiva;
 - 3) le strutture vengano mantenute ad almeno 10 metri dal confine aziendale; in tal caso la superficie aziendale interessata non potrà superare il 20% per le proprietà superiori a 3 ha e 40% per le proprietà inferiori a 3 ha; le percentuali potranno aumentare al 30% e al 50% qualora anche quelle esistenti siano trasformate alla produzione biologica;
 - 4) le strutture vengano smontate a fine produzione stagionale;
- c) Utilizzo di serre permanenti, purché:
 - 1. per le nuove strutture la produzione sia in disciplinare biologico o di transizione al biologico;
 - 2. la superficie aziendale interessata non potrà superare il 20% per le proprietà superiori a 3 ha e 40% per le proprietà inferiori a 3 ha; le percentuali potranno aumentare al 30% e al 50% qualora anche quelle esistenti siano trasformate alla produzione biologica;
 - 3. le strutture siano ad almeno 10 metri dal confine aziendale;
 - 4. le strutture siano distanti almeno 150 metri dalle sponde dei laghi; per le strutture esistenti entro tale fascia sono consentite le attività legittime esistenti; il loro arretramento dal lago viene rimesso a piani di riqualificazione su iniziativa dei privati;

- 5. nella fascia dei 150 metri è vietata ogni tipologia di nuova serra fissa; mentre sono ammesse le serre stagionali e rimovibili, con esclusione di una fascia di 50 m dalla sponda, nella quale non potrà essere realizzato alcun intervento; deroghe puntuali e motivate potranno essere ammesse dall'Ente Parco nel caso nel quale l'azienda agricola rientri per più del 50% della sua superficie nella fascia suddetta, l'azienda o il suo titolare o i suoi familiari di primo grado non dispongano di altre aree coltivabili a serra, anche fuori parco, e non sia possibile individuare localizzazioni alternative anche tramite accordi con altre aziende agricole o con l'utilizzo di terreni di proprietà pubblica disponibili; le deroghe non potranno comunque riguardare aree che siano distanti meno di 50 metri dalla sponda dei laghi o dal bordo della Foresta Demaniale; gli emungimenti di acque utilizzate dovranno comunque essere disposti ad almeno 50 metri di distanza dal bordo dei laghi;
- 6. venga utilizzato materiale per la copertura di tipo ecologico (materiali biodegradabili, teli di stoffa o sintetici traspiranti e recuperabili a fine stagione colturale; plastiche ecologiche rigide o no; o materiali simili);
- 7. venga garantita la connettività tra i lati delle serre, lasciando nelle stesse opportuni varchi laterali a terra di almeno uno per 0,50 metri, almeno ogni 5 metri;
- 8. l'altezza di ciascuna struttura non superi i 5 metri, la larghezza 20 metri e la lunghezza non superi i 50 metri e tra una struttura e l'altra venga garantita una distanza di almeno 3 metri limitando in tal modo la lunghezza lineare delle strutture al fine di evitare la realizzazione di un continuum artificiale e per creare aree di rifugio e corridoi che favoriscano la biodiversità, quale garanzia di equilibrio ecosistemico;
- 9. siano utilizzati per l'irrigazione impianti "goccia a goccia";
- 10. siano utilizzati per le strutture delle serre materiali e tecniche idonei a minimizzare l'utilizzo di acqua ("Serre ecologiche"), in particolare non utilizzando l'acqua per il raffreddamento della struttura delle serre, o utilizzando a tal scopo circuiti chiusi con cisterne di raccolta;
- 11. i progetti delle serre siano supportati da adeguato studio geologico che dimostri la non interferenza delle attività, inclusi emungimenti e dilavamenti, con la qualità delle acque superficiali e dei laghi;

- 12. i materiali utilizzati vengano interamente riciclati a fine ciclo della struttura, con particolare riferimento ai materiali di copertura;
- 13. con le realizzazione delle nuove strutture vengano interamente dismesse e riciclate quelle preesistenti;
- 14. in caso di compresenza di serre e "tunnel", la superficie aziendale interessata non superi i limiti complessivi sopra richiamati;
- d) in tutti i casi precedenti tranne il primo, venga garantito anche con apposite piantumazioni l'utilizzo di vegetazione naturale schermante (siepi, alberature) intorno alle strutture e sul bordo dei campi interessati dalle stesse, ai fini dell'assorbimento delle sostanze utilizzate per le attività agricole, difesa dall'erosione, schermatura paesaggistica, assorbimento dell'acqua e aree di rifugio per entomofauna utile; le specie utilizzate dovranno essere tassativamente specie autoctone; nel caso delle serre fisse la fascia di vegetazione presente o di nuova realizzazione sul margine dei campi dell'azienda interessata, per tutto il perimetro, non potrà essere inferiore ai 5 metri di larghezza e dovrà prevedere un filare di querce (sughere o lecci) al margine e una siepe per il resto dell'area; in aggiunta, intorno alle serre realizzate, dovrà essere prevista una siepe di almeno due metri di larghezza;
- e) in tutti i casi precedenti tranne il primo (punto a-) i nuovi interventi dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco con apposito nulla-osta, sulla base di un progetto di piano aziendale redatto da un agronomo o agrotecnico supportato da competenze naturalistiche che valutino l'intervento stesso dal punto di vista dell'inserimento ambientale e dell'utilizzo delle acque, incluse le captazioni preesistenti e che tenga conto di mitigazioni ambientali e paesaggistiche oltre che di disciplinari certificati di produzione; il progetto dovrà valutare le eventuali strutture preesistenti ed integrarle nello stesso, in modo che il nulla osta possa valutare il contesto complessivo dell'azienda e delle aree limitrofe e gli effetti cumulativi;
- f) sono considerate in regola al momento di entrata in vigore del presente Regolamento le sole strutture che abbiano titoli preesistenti completamente conformi alle normative urbanistiche, paesistiche ed ambientali, inclusa l'autorizzazione o nulla osta del parco, qualora previsti, ottenuti all'epoca della realizzazione;
- g) nel caso di aziende agricole o coltivatori diretti che abbiano pendenti procedimenti amministrativi, procedimenti penali o che abbiano condanne in giudicato relativi ad abusi edilizi preesistenti nell'area dell'azienda agricola situata nel Parco, il nulla osta

- dell'Ente Parco per nuovi interventi serricoli è subordinato alla demolizione degli immobili oggetto del procedimento o alla definizione delle procedure di condono ad essi riferiti;
- h) l'Ente Parco può rilasciare nulla osta relativi ad allacciamenti elettrici o di impianti esclusivamente nel caso in cui essi risultino afferenti a strutture agricole che rispettino quanto previsto dal presente articolo, o ad immobili residenziali in regola con le normative urbanistiche, paesistiche o ambientali.

Art. 39 Superfici agricole - C1

- 1. Sottozone C1 *Superfici agricole*. Le opere di trasformazione devono tendere alla integrale salvaguardia delle caratteristiche di paesaggio agricolo consolidato.
- 2. Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali se non per le effettive necessità di conduzione di aziende agricole, ai sensi della LR 22 dicembre 1999 n. 38, e fatto salvo comunque quanto previsto dal precedente art. 38. La dimensione aziendale per la realizzazione di manufatti rurali è fissata, salvo diversa dimostrazione sulla base di piano di sviluppo aziendale di utilizzazione agricola, in 3 ettari di terreno indiviso ricadente nell'ambito della sottozona. L'indice massimo territoriale non può superare 0,01 mc/mq.
- 3. È ammessa la ristrutturazione dei manufatti esistenti anche al fine dell'utilizzazione a strutture di servizio di agriturismo o a fini sociali.
- 4. Salvo quanto diversamente previsto nel precedente art. 38 e nel Regolamento, sono vietati l'installazione di antenne fisse per telecomunicazioni e televisive, l'installazione di distributori per carburanti, la messa in opera di cartellonistica pubblicitaria, fatta eccezione per quella prevista per la fruibilità del Parco, e fatta salva quella che promuove le attività agrituristiche e di vendita dei prodotti agricoli.
- 5. È vietato il volo di aeromobili a motore, nonché Fermo restando il divieto di sorvolo sul territorio del Parco, sono vietate le attività di assistenza e supporto al volo di aeromobili a motore, fatti salvi gli interventi di emergenza.
- 6. Oltre a quanto previsto nell'art. 38, gli edifici o i complessi di edifici esistenti utilizzati da enti pubblici o di diritto pubblico per fini istituzionali estranei all'uso agricolo possono continuare la loro attività se non in contrasto con le finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 40 Superfici lacustri finalizzate all'acquacoltura - C2

- 1. Sottozona C2 Superfici lacustri finalizzate all'acquacoltura. Nella zona di cui al presente articolo nella porzione meridionale del lago di Paola, è consentita l'attività di acquacoltura, garantendo gli equilibri idrobiologici dell'ecosistema lacustre e i valori ambientali del paesaggio.
- 2. Nell'attività di acquacoltura è vietato l'uso di sostanze potenzialmente inquinanti anche in relazione alle quantità rilasciate.
- 3. Per l'esercizio dell'acquacoltura è consentito l'uso di imbarcazioni a motore.
- 4. Per le strutture di supporto e le volumetrie esistenti utilizzate nell'attività di acquacoltura sono possibili interventi di cui al precedente articolo 38 manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 5. In caso di interventi manutentivi o riqualificativi di cui al comma precedente, è richiesta l'attivazione di strumenti e metodologie che riducano gli impatti ambientali delle attività relative all'acquacoltura.

CAPO XI AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (ZONE D)

Art. 41 Disposizioni generali

- 1. Le aree di promozione economica e sociale sono le aree nelle quali i processi modificativi di antropizzazione hanno trasformato modificato il paesaggio naturale e in cui, in coerenza con le finalità del Parco, devono essere migliorate la vita sociale e culturale delle collettività locali. In queste aree sono principalmente localizzate le iniziative previste dal Piano pluriennale economico e sociale, di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e tutte le iniziative a cura dell'Ente o da esso autorizzate che possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area protetta, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.
- Nelle aree di cui al presente articolo sono ammessi interventi e attività finalizzati alla residenzialità, produzione, trasformazione, commercio, fruizione turistica e culturale, nel rispetto del territorio e delle sue risorse ambientali.
- 3. Le aree di promozione economica e sociale sono suddivise in quattro sottozone in relazione alle loro differenti caratteristiche:

- a) D1 Centri storici e nuclei consolidati;
- b) D2 Aree urbanizzate o previste dagli strumenti vigenti e ambiti da riqualificare
 (ambiti insediativi residenziali da riqualificare; aree di nuova edificazione
 residenziale previste dagli strumenti urbanisti vigenti, compatibili con le finalità del
 piano);
- c) D3 Aree per i servizi e per le attività produttive e turistiche (aree per servizi nei quali rientrano anche quelli portuali; aree per le attività produttive e turistiche, finalizzate a promuovere processi di sviluppo economico e idonee a ospitare attività produttive);
- d) D4 Aree a verde pubblico e verde attrezzato.

Art. 42 Centri storici e nuclei consolidati - D1

- 1. Sottozona D1 *Centri storici e nuclei consolidati*. Nelle Comprende le aree interne della zona A, di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, nelle quali sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.
- 2. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano i Comuni adottano i Piani particolareggiati di recupero dei Centri Storici, in cui siano definiti gli ambiti di tutela, stabilite le prescrizioni per la tutela particolare delle aree esterne adiacenti al margine dei centri e nuclei e definite le tipologie di interventi edilizi consentiti.
- 3. I Piani di recupero di cui al comma 2 del presente articolo sono sottoposti a nulla osta dell'Ente ex art. 13 legge n. 6 dicembre 1991 n. 394.
- 4. In assenza di Piani Particolareggiati per i Centri Storici, per tutti gli interventi e le opere riguardanti il patrimonio edilizio esistente valgono le prescrizioni contenute all'articolo 23 24.
- 5. I "piani del colore" dei Centri Storici sono soggetti a nulla osta dell'Ente Parco; sono fatti salvi i piani già adottati che hanno già ottenuto il nulla osta dell'Ente Parco.
- 6. All'interno degli insediamenti storici, così come graficizzati nelle tavole di Piano, delle zone "D1" non sono ammesse nuove opere infrastrutturali e impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in via definitiva il profilo del terreno.

Art. 43 Ambiti insediativi - D2

1. Sottozona D2 - Ambiti insediativi residenziali da riqualificare; aree di nuova edificazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del

- Piano del Parco, o alle successive varianti purché dotate di nulla osta dell'Ente Parco, compatibili con le finalità del piano. Comprende le zone B e C di cui al D.M. n. 1444/68.
- 2. Nelle sottozone D2 trovano diretta applicazione le norme previste dagli strumenti urbanistici e quelle di tutela paesistica contenute nei piani paesistici vigenti. Sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Nelle zone di cui al presente articolo, trovano applicazione gli strumenti urbanistici comunali vigenti.
- 3. L'Ente, in collaborazione con i Comuni interessati promuove "Piani di riqualificazione urbana", che curino specificamente gli aspetti ambientali. Agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), si applicano comunque le norme in materia di bioedilizia di cui alla L.R. 27.5.2008 n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia".
- 4. Il Piano di riqualificazione urbana comunque denominato è sottoposto al il preventivo nulla osta dell'Ente.
- 5. Nelle aree di cui al presente articolo, l'Ente valuta i piani proposti da soggetti pubblici e privati per opere di distribuzione idrica e di smaltimento dei liquami al fine di salvaguardare la falda idrica, prevenire fenomeni di inquinamento cagionato dagli scarichi.
- 6. Nelle zone "D2", al fine di una riqualificazione urbanistica delle aree e degli edifici con particolare riferimento alla bioedilizia, al risparmio energetico e alla ricomposizione delle superfetazioni architettoniche degli edifici, sulla base di piani di recupero puntualmente indicati e programmati o in relazione a progetti puntuali, in analogia a quanto previsto nelle Norme del PTPR adottato all'art. 27 "Paesaggio degli insediamenti urbani", nella Tabella B "Paesaggio degli insediamenti urbani Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela", nella Tipologia di interventi di trasformazione per uso "3 Uso residenziale 3.1 Recupero manufatti esistenti ed ampliamenti inferiori al 20%", sono consentiti ampliamenti inferiori al 20% dei manufatti esistenti. Deve comunque essere garantita la qualità architettonica.

Art. 44 Aree per servizi - D3

1. Sottozona D3 - Aree per servizi nei quali rientrano anche quelli portuali; aree per le attività produttive e turistiche, finalizzate a promuovere processi di sviluppo economico e idonee a ospitare attività produttive.

- 2. Nelle aree di cui al presente comma sono ricomprese le aree per attività produttive, portuali, commerciali, turistico-ricettive e per il tempo libero.
- 3. Nelle aree di cui al presente articolo trovano diretta applicazione le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano del Parco, o alle successive varianti, purché dotate di nulla osta dell'Ente Parco, e quelle di tutela paesistica contenute nei piani paesistici vigenti.
- 4. Nel caso di aree di proprietà di pubbliche amministrazioni, l'Ente promuove di concerto con le Amministrazioni comunali un piano finalizzato al contenimento energetico degli edifici e per la produzione di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente; alla sostituzione delle sistemazioni esterne impermeabilizzate con materiali ad elevata permeabilità; alla sistematica piantumazione con essenze autoctone, negli spazi disponibili.
- 5. In queste aree vigono le previsioni dei Piani regolatori. S sono possibili variazioni di destinazione d'uso, previo nulla osta del Parco.

Art. 45 Aree a verde pubblico - D4

- 1. Sottozona D4 Aree a verde pubblico. In queste aree vigono le previsioni dei Piani regolatori.
- 2. È consentita la piantumazione di specie autoctone o storicamente presenti.
- 3. È fatto obbligo di mantenere il massimo indice di permeabilità e naturalità nei nuovi interventi e in quelli di adeguamento dell'esistente.
- 4. Particolare cura è rivolta alla mitigazione dell'inquinamento luminoso nonché alla riduzione del consumo di acqua per innaffiamenti.
- 5. Gli interventi di natura edilizia, di modificazione morfologica dei luoghi, di piantumazione, di illuminotecnica, di regimazione delle acque, sono sottoposti al previo nulla osta dell'Ente Parco.
- 6. Sono escluse dalla necessità di richiedere il nulla osta le residue attività manutentive o impiantistiche di ordinaria gestione degli impianti esistenti.

Art. 46 Semplificazione procedurale

 In tutte le sottozone previste (D1, D2, D3, D4) delle aree di promozione economica e sociale, per gli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, esclusi quelli di ristrutturazione edilizia, in attuazione del principio di massima semplificazione il N nulla osta dell'Ente Parco per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di frazionamento con incremento delle unità immobiliari e/o comportanti la modifica della sagoma - sia in pianta che in alzato – e/o l'incremento dei volumi e/o superfici e/o il mutamento della destinazione d'uso), riferibili ad edifici preesistenti legittimamente assentiti, si intende espresso in senso favorevole, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- le opere in progetto non dovranno comportare alcun danno e/o compromettere l'attuale assetto vegetazionale e geomorfologico dell'area non strettamente interessata dall'intervento:
- gli immobili interessati dai lavori dovranno essere legittimamente edificati e/o interessati da istanze di condono non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 33 della Legge 47/85 smi. Risultano esclusi dalla presente semplificazione tutti gli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo per i quali dovranno trovare applicazione i provvedimenti repressivi previsti dalla legge;
- l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato a quest'Ente al fine dell'inoltro al comando stazione del CFS competente al controllo del territorio; la comunicazione protocollata all'Ente attiva l'avvenuta espressione del nulla-osta.

CAPO XII ACCESSIBILITÀ, ATTREZZATURE, SERVIZI DEL PARCO

Art. 47 Disposizioni generali

- Il Piano ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 individua nelle tavole TP3 e TP4 l'insieme delle attrezzature e servizi nonché la viabilità necessarie per la fruizione del Parco.
- 2. L'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela del sistema naturale promuove studi, programmi di intervento e progetti relativi al miglioramento della qualità ambientale delle opere di urbanizzazione ed energetiche esistenti sul proprio territorio anche al fine della tutela della salute delle popolazioni insediate.

Art. 48 Miglioramento ambientale della viabilità esistente

- 1. L'Ente promuove lo studio delle tipologie e delle caratteristiche paesaggistiche della viabilità esistente nel Parco al fine di migliorarne la qualità dell'inserimento ambientale.
- Gli interventi previsti, concordati con le competenti autorità sono finalizzati al mantenimento delle conali visuali, alla creazione di filari alberati, di barriere ambientali di raccordo nei tratti di maggiore impatto ambientale e di utilizzazione di materiali a maggior contenuto ecologico.

Art. 49 Realizzazione di nuove strade e adeguamento delle strade esistenti

1. Nei casi di realizzazione di nuova viabilità l'Ente esprime il nulla osta di compatibilità ambientale delle nuove arterie con il contesto naturale in cui si collocano.

Art. 50 Sistema dei percorsi del Parco, accessibilità e parcheggi

- 1. L'Ente Parco redige la Carta dei sentieri ciclopedonali del Parco sulla base dei percorsi esistenti al fine di qualificare l'offerta turistica.
- In tale sede, l'Ente Parco individua il sistema delle aree di sosta a servizio dei percorsi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione, i materiali e gli arredi dei parcheggi correlati.

Art. 51 Contenimento dell'inquinamento acustico

- 1. La rete stradale carrabile che attraversa o costeggia il territorio del Parco può essere sottoposta dall'Ente Parco ad una verifica dei livelli di rumorosità.
- 2. Sulla base di tale verifica, l'Ente redige un piano di abbattimento dei livelli di rumore nell'ambiente naturale, indicando alle competenti autorità le caratteristiche degli interventi da realizzare.

Art. 52 Recupero e riqualificazione delle cave

1. L'Ente realizza il censimento delle cave di materiale lapideo presenti sul proprio territorio e redige il quadro degli interventi di ripristino ambientale da realizzarsi attraverso piani pluriennali di recupero.

Art. 53 Rifiuti solidi urbani

 In considerazione del pregio ambientale del territorio del Parco e dei carichi inquinanti prevedibili, non è consentita la realizzazione di inceneritori, termovalorizzatori e assimilabili.

Art. 54 Programma di riqualificazione degli elettrodotti e dei grandi impianti di telecomunicazioni esistenti e nuove realizzazioni

- 1. L'Ente, in collaborazione con le società di approvvigionamento e gestione dell'energia elettrica, definisce un piano di interventi per la mitigazione dell'inserimento impatto ambientale degli elettrodotti esistenti nel territorio del Parco.
- 2. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o comunque comportanti l'emissione di radiofrequenze ed emissioni elettromagnetiche, aziendali ed industriali, e le antenne di grandi dimensioni (oltre i 2 metri di altezza) quali ripetitori telefonici, televisivi, radiofonici e di trasmissioni radio, essi sono autorizzabili solo nell'ambito di una pianificazione elaborata dalle amministrazioni comunali competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni, sulla quale l'Ente Parco si esprime con proprio nulla-osta. Nelle more, sono ammessi previo nulla-osta dell'Ente Parco i soli interventi previsti come prioritari dalle normative vigenti nell'ambito delle telecomunicazioni e radiofrequenze, qualora:
 - a) rispettino i valori di emissione previsti dalle norme vigenti e siano certificati dall'ARPA;
 - b) siano localizzati preferibilmente su strutture e tralicci esistenti, situati al di fuori delle riserve integrali e riserve generali orientate e precedentemente regolarmente assentiti in termini ambientali (autorizzazione o nulla osta del Parco), paesaggistici, urbanistici e di titolarità di uso delle aree;
 - c) nei soli casi in cui non sia tecnicamente possibile utilizzare strutture e tralicci
 esistenti, possono essere impiantate nuove strutture, a condizione che siano
 localizzate in posizioni che non compromettano i valori ambientali del Parco, anche
 in termini di visibilità ed inserimento nel paesaggio;
 - d) eccezioni a quanto riportato nella precedente lettera b) possono essere autorizzate per impianti che ricadano in riserve generali orientate o riserve integrali solo di fronte a comprovate superiori esigenze di difesa della nazione, di garanzia della sicurezza del volo di aeromobili o dei sistemi di comunicazione di superiore interesse pubblico; il nulla osta può essere rilasciato purché le soluzioni tecniche proposte siano indirizzate a minimizzare e ridurre il numero di strutture presenti, incluse quelle preesistenti; le stesse acquisiscano successivamente pareri favorevoli e autorizzazioni relativamente ai vincoli paesaggistici, urbanistici e alla titolarità di uso delle aree; il soggetto richiedente dimostri che eventuali strutture precedenti da esso o altri soggetti collegati realizzate negli stessi ambiti ed inutilizzate siano state

regolarmente rimosse, o se ne preveda la rimozione prima della realizzazione della struttura per la quale si richiede il nulla osta; il progetto preveda misure di sistemazione delle aree limitrofe che ne minimizzino l'impatto ambientale, anche attraverso apposite schermature vegetali con piante autoctone, ove possibile anche in ambito urbano, e l'inserimento architettonico nel contesto nel quale viene posizionato.

Art. 55 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

- 1. L'Ente promuove lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili.
- 2. A tale scopo l'Ente Parco valuta progetti di produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili su edifici e strutture proposti da soggetti pubblici e privati in aree ricadenti all'interno del Parco.

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56 Piani di settore

- 1. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione sottoposta al controllo del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, provvederà ad elaborare-approvare i seguenti Piani specifici tematici di approfondimento di settore in attuazione al Piano del Parco, per i quali il Piano del Parco prevede solo indirizzi generali di riferimento e la presente norma di rinvio:
 - 1.1. Piano di Gestione delle ZPS
 - 1.2. Piani di Gestione dei SIC (n. 7);
 - 1.3. Piano Antincendi Boschivi;
 - 1.4. Piano di Assestamento Forestale Naturalistico (che dovrà essere elaborato in collaborazione con il soggetto gestore della Foresta Demaniale);
 - 1.5. Piano della Mobilità Sostenibile;
 - 1.6. Piano di Interpretazione Naturalistica;
 - 1.7. Piano di Marketing Territoriale.
- 2. I sudddetti piani entrano in vigore, qualora la normativa di settore non preveda diversamente, con l'esecutività a seguito delle attività di controllo della Deliberazione di

approvazione degli stessi da parte del Consiglio Direttivo. I piani di cui ai punti 1.1 e 1.2 precedenti vengono approvati d'intesa con la Regione Lazio.

Art. 57 Fascia marina

- 1. Il Piano del Parco individua alla tavola TP5 le aree marine per il reperimento di una estensione a mare del perimetro del Parco Nazionale del Circeo. Tali aree sono individuate per una fascia di 500 metri intorno al Promontorio del Circeo e tra Caterattino e la foce di Rio Martino, nonché le aree di connessione, per la quasi totalità della quale già vigono i divieti di cui all'art. 29 dei vigenti PTP (ambito territoriale n. 10 Latina e ambito territoriale n. 13 Terracina Ceprano Fondi).
- 2. L'area di reperimento include inoltre le aree marine ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, per la quasi totalità delle quali sono già vigenti le misure di conservazione previste dalle Direttive Europee 409/79/CEE e 43/92/CEE per i SIC e le ZPS (DPR 8 settembre 1997 n. 357 e DM 17 ottobre 2007 n. 184).

Art. 58 Aree terrestri

1. Il Piano del Parco non propone alcuna estensione del proprio territorio in area terrestre.

Art. 59 Esercizio del diritto di prelazione e di esproprio

- 1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 394/91, L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7 dello stesso articolo, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5 dello stesso articolo, secondo le norme generali vigenti.
- 2. In base a quanto previsto dall'art. 15 comma 5 della legge 394/91 e s.m.i., l'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) (e cioè riserve integrali e riserve generali orientate), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. L'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 15 comma 5 della legge 394/91 e s.m.i. viene esercitato dall'Ente Parco previa determinazione della rilevanza istituzionale del

bene sul quale è possibile esercitare il diritto, e sulla base del programma e delle disponibilità finanziarie determinate nelle modalità di cui al successivo comma ____.

- 4. Ai fini dell'esercizio del potere di esproprio di cui all'art. 7 comma 4 delle presenti NTA e dell'esercizio del potere di prelazione di cui ai comma precedenti, vengono prioritariamente individuati, in base alle previsioni programmatiche per la realizzazione di strutture e servizi del Parco di cui alla Relazione di Piano, nonché alla loro rilevanza architettonica o ambientale, i seguenti immobili e tipologie di immobili:
 - 4.1. Torre Paola ed immobili connessi (di cui alla Deliberazione G.C. Comune San Felice Circeo DGC n. 83 del 11.04.2008);
 - 4.2. Complesso boschivo "Promontorio del Circeo", di circa 200 ha, di cui alla Deliberazione di C.D. dell'Ente Parco n. 6 del 19.3.2010;
 - 4.3. Gli immobili storici così come definiti dall'art. 10 del D.lgs. 42/2004 (almeno settanta anni di età dalla costruzione), presenti nel territorio del Parco, soprattutto se di consistente dimensione volumetrica, atta a farne strutture di servizio del Parco.
- 5. Il Consiglio Direttivo, sulla base del Piano del Parco e a motivate valutazioni, può individuare ulteriori beni da inserire nell'elenco di cui al comma precedente.
- 6. Per l'acquisto dei beni di cui al presente articolo, come previsto dall'art. 15, comma 7, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i., il Consiglio Direttivo provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità, anche tenuto conto di quelle di cui al precedente comma 4. Il Consiglio direttivo delibera l'acquisizione sulla base delle risorse rese disponibili tramite specifici finanziamenti disponibili sul suddetto capitolo, accensione di mutui purché per un importo di costo annuo che non ecceda il 10% delle entrate del bilancio di previsione dell'Ente, previo parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti e del MATTM sulla compatibilità finanziaria di bilancio, e/o tramite specifici accordi di cofinanziamento con gli EE.LL. o altri Enti Pubblici nei quali siano precisati gli impegni finanziari di ciascun partecipante, le finalità d'uso vincolate degli immobili che vengono acquisiti, le quote di possesso e le modalità di ge stione.

7. Per l'acquisto dei beni di cui al presente articolo si può procedere, in alternativa all'esercizio del potere di prelazione o di esproprio, ad acquisto concordato con i proprietari ad un prezzo determinato sulla base delle stime di valore del bene effettuate dall'Agenzia del Territorio. L'Ente è autorizzato in tal caso a procedere con una convenzione onerosa con l'Agenzia del Territorio per determinare tale stima.

Art. 60 Sanzioni amministrative

- 1. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto da comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita dalle sanzioni amministrative previste dalla legge 285/34, e dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,92 a € 1032,91 prevista dalla legge 394/91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'Ente Parco.
- 2. Per l'ulteriore articolazione delle sanzioni di cui al comma 1 si rinvia alle norme previste dal Regolamento del Parco.

Art. 61 Contestazione e notificazione

1. Per le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni di cui all'art. 60 si fa riferimento al Regolamento e alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Allegato A - Descrizione delle Tavole del Piano

TAVOLE DI ANALISI (TA)

Tavole di Analisi del Sistema Naturalistico (TA.N)

TA.N.1 Carta geologica d'area vasta (scala 1:50.000)

La tavola illustra, in una visualizzazione d'area vasta, le diverse litologie affioranti nella Pianura Pontina le quali si distinguono nettamente dalle tipologie presenti sui rilievi montuosi che la delimitano (vulcaniti dei Colli Albani e carbonati dei Monti Lepini e Ausoni). In particolare si evidenzia l'estensione del complesso sedimentario noto come Duna antica che interessa metà della piana, mentre l'altra metà afferisce al complesso dei sedimenti fluvio-lacustri. Queste due tipologie dominano anche nel Parco del Circeo, seguite dalle rocce carbonatiche affioranti sul Promontorio.

TA.N.2 Carta geologica del Parco (scala 1:25.000)

In questa tavola vengono dettagliati, rispetto alla tavola TA.N.1, sia in senso spaziale che tipologico, i litotipi affioranti nel Parco. Si evidenzia l'eterogeneità presente nell'ambito della Duna antica, dove i depositi sabbiosi possono essere a tratti coperti da strati più o meno profondi di sedimenti di natura fluvio-lacustre. La scala di maggior dettaglio consente di apprezzare meglio l'articolazione litologica del Promontorio, molto importante non solo ai fini naturalistici, ma anche d'uso del territorio.

TA.N.3 Carta geomorfologica del Parco (scala 1:25.000)

La tavola mostra quali sono, all'interno del perimetro del Parco, gli elementi di interesse geomorfologico, in particolare quelli utili per definire i potenziali rischi di natura geologica e dove questi si concentrino maggiormente, in particolare il Promontorio, con ovvie ripercussioni sulle possibilità di utilizzo del territorio.

TA.N.4 Carta idrogeologica d'area vasta (scala 1:50.000)

In questa tavola, in una visualizzazione d'area vasta, si mostrano le caratteristiche idrogeologiche della Pianura Pontina e delle catene montuose circostanti, dalle quali derivano molte delle acque che scorrono nel reticolo idrografico della piana e che alimentano le falde sotterranee. Si nota chiaramente l'elevata quantità di sorgenti presenti alla base dei Monti Lepini-Ausoni, dovuta al fatto che i rilievi carbonatici sono molto permeabili e per questo assorbono buona parte delle acque meteoriche.

TA.N.5 Carta idrogeologica del Parco (scala 1:25.000)

Questa tavola illustra alcuni elementi di dettaglio di interesse idrogeologico relativi al territorio del Parco e alle aree circostanti. Si indicano le sorgenti censite in tale territorio, con relative indicazioni di portata, e la distribuzione dei pozzi analizzati per definire il livello degli acquiferi sotterranei. I pozzi cartografati rappresentano solo una piccola parte del numero reale dei pozzi che emungono acque dal sottosuolo, una delle cause principali dell'abbassamento generale della falda messo in rilievo dal confronto di analisi svolte in periodi differenti della seconda metà del secolo scorso e dei primi anni di quello attuale.

TA.N.6 Carta della idrografia precedente la bonifica integrale (scala 1:25.000)

La tavola riporta, sulla base di quanto desunto dalle carte storiche redatte precedentemente alla bonifica integrale degli anni Venti del secolo scorso, il perimetro originale dei laghi

costieri, l'estensione delle superfici perilacustri interessate dalle paludi e la diffusione delle piscine e piccole paludi nella fascia della duna antica. E' evidente il grado di modificazione che ha interessato i laghi sia in termini di perimetro che di estensione areale, soprattutto per quanto riguarda il lago di Caprolace. L'unico dei quattro laghi a non subire cambiamenti sostanziali è stato quello più meridionale (lago di Paola), forse perché molto più profondo degli altri e blandamente circondato da aree impaludate.

TA.N.7 Carta delle unità ambientali (scala 1:25.000)

In questa tavola viene rappresentata l'articolazione dei diversi ambiti del Parco che possiedono una omogeneità in termini litologici, geomorfologici e fitoclimatici. Attraverso la congiunzione di questi tematismi si delimitano le porzioni di territorio che hanno una medesima potenzialità vegetazionale utile come riferimento per comprendere quali comunità vegetali siano meno estese attualmente di quanto dovrebbero esserlo, per effetto delle trasformazioni antropiche, e, viceversa, quali abbiano subìto minori riduzioni.

TA.N.8 Carta delle serie di vegetazione (scala 1:25.000)

La tavola illustra l'eterogeneità reale del territorio del Parco indicando tutti i vari stadi naturali, seminaturali e artificiali che insistono in ognuno dei singoli ambiti omogenei in termini di potenzialità vegetazionale indicati nella tavola TA.N.8. Tale articolazione specifica meglio il tipo di trasformazione avvenuta in ogni ambito e fornisce indicazioni utili ai fini della programmazione delle priorità degli interventi di riqualificazione ambientale e della progettazione di detti interventi, che dovrebbero assumere come riferimento gli stadi arbustivi di sostituzione di quelli forestali, in quanto più semplici da riprodurre e in grado di svilupparsi autonomamente verso le formazioni più mature.

TA.N.9 Carta della rete ecologica territoriale del Parco (scala 1:25.000)

Questa tavola mostra i diversi elementi che costituiscono la rete ecologica del Parco, distinguendo le aree più importanti ai fini della conservazione della biodiversità attuale (aree core e aree buffer) e quelle più funzionali a garantire la connettività tra dette aree (connessioni primarie). Un ruolo importante, anche se di minore livello, è garantito anche dalle aree agricole in campo aperto, definite come connessioni secondarie. Nella carta sono indicati anche gli elementi di frammentazione ambientale (aree urbanizzate, infrastrutture, edificato sparso).

Oltre a quanto definito internamente al perimetro del Parco, vengono anche riportati i principali elementi che attualmente garantiscono (o possono garantire) una connettività fuori parco, i più importanti dei quali sono quelli presenti tra la Foresta Demaniale e la fascia del lago di Caprolace, dei Pantani dell'Inferno e delle altre zone umide limitrofe.

TA.N.10 Carta delle batimetrie dei fondali antistanti il Parco (1) (scala 1:10.000)

La tavola, sulla base dell'andamento delle isobate (linee congiungenti i punti posti alla medesima profondità) consente di ricavare il profilo batimetrico dei fondali marini sabbiosi presenti in una fascia antistante la duna del Parco larga circa un chilometro (nel tratto compreso tra Torre Paola e l'idrovora della Lavorazione). Tale tematismo è utile per diverse finalità, tra cui valutare le aree maggiormente a rischio di erosione.

TA.N.11 Carta delle batimetrie dei fondali antistanti il Parco (2) (scala 1:10.000)

La tavola, sulla base dell'andamento delle isobate (linee congiungenti i punti posti alla medesima profondità), consente di ricavare il profilo batimetrico dei fondali marini sabbiosi presenti in una fascia antistante la duna del Parco larga circa un chilometro (nel tratto

compreso tra l'idrovora della Lavorazione e Foce Verde). Tale tematismo è utile per diverse finalità, tra cui valutare le aree maggiormente a rischio di erosione.

Tavole di Analisi del Sistema Antropico (TA.A)

TA.A.1 Carta della copertura e uso del suolo d'area vasta (scala 1:50.000)

In questa tavola, in una visualizzazione d'area vasta, viene mostrata la copertura del suolo della Pianura Pontina. Pur in assenza di un dettaglio tipologico e in presenza, quindi, di una semplificazione della geometria dei poligoni, entrambe legate alla scala di realizzazione della carta, il dato che emerge chiaramente è la grande trasformazione che ha interessato il territorio pontino tale per cui estese e ben conservate porzioni naturali si trovano ormai solo nel Parco del Circeo mentre all'esterno dominano le superfici agricole e quelle urbanizzate, con evidenti ripercussioni di carattere ambientale ed ecologico.

TA.A.2 Carta della copertura e uso del suolo del Parco e aree circostanti (scala 1:25.000)

La tavola mostra, in maniera più dettagliata rispetto alla tavola TA.A.1, la copertura vegetale e l'uso del suolo del territorio del Parco e delle aree circostanti. La carta evidenzia come alcuni ambiti siano fortemente eterogenei per effetto delle trasformazioni antropiche (come nel caso delle aree agricolo-urbanizzate) mentre altri lo siano naturalmente in quanto è la struttura ambientale ad essere molto articolata (ad esempio sul Promontorio o sull'Isola di Zannone). Viceversa, la Foresta Demaniale è molto meno articolata, alla scala di redazione di questa cartografia, in quanto trattasi di un ambiente piuttosto omogeneo e poco trasformato dall'uomo.

TA.A.3 Carta delle aree e dei beni archeologici e di interesse storico-culturale (scala 1:25.000)

Questa tavola indica le aree interessate da beni di carattere archeologico, paesaggistico, ambientale e storico-culturale. Alcuni elementi sono puntuali in quanto di dimensioni molto limitate, altri sono invece areali, in particolare i beni ambientali, i quali sono di interesse sia naturalistico che paesaggistico. Per i beni archeologici e storici puntuali o lineari è graficizzata anche la fascia di rispetto (buffer). E' interessante notare la concentrazione di siti puntuali e aree importanti sul Promontorio e nelle sue vicinanze, a dimostrazione della reiterata presenza dell'uomo in quei contesti sia in periodi storici che preistorici.

TA.A.4 Carta della mobilità locale (scala 1:25.000)

In questa tavola è rappresentata l'articolata diffusione di sentieri che attraversano gli ambiti più naturali del Parco, alcuni dei quali sono molto frequentati, sia per finalità didattiche che ludico-ricreative e sportive. Oltre ai sentieri, il territorio del Parco è attraversato da una fitta rete di strade, di livello vario, che consentono il raggiungimento veloce e comodo di tutti i punti di maggior attrattività turistica.

TA.A.5 Carta delle proprietà (scala 1:25.000)

La tavola evidenzia il differente regime di proprietà delle varie porzioni del Parco. Notevoli sono le superfici di proprietà pubblica, a vari livelli e con diversa finalità. Aree di proprietà privata si concentrano, oltre che nelle aree urbanizzate di Sabaudia e San Felice Circeo, sul Promontorio e sul cordone dunale antistante il Lago di Paola.

Tavole di Analisi del Sistema della Pianificazione (TA.P)

TA.P.1 Carta dei sistemi di paesaggio (Tavola A del P.T.P.R) (scala 1:25.000)

In questa tavola si riporta, in versione integrale, uno stralcio della Tavola A del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in cui sono indicati i tre diversi Sistemi di Paesaggio definiti dal Piano (Naturale, Agrario e Insediativo) con le loro relative suddivisioni tipologiche alle quali corrispondono differenti valori in termini ambientali, naturalistici e paesaggistici. Sono riportati inoltre i perimetri delle aree interessate dalle osservazioni presentate dai Comuni per la modifica dei PTP vigenti.

TA.P.2 Carta dei vincoli paesaggistici (Tavola B del P.T.P.R) (scala 1:25.000)

La tavola rappresenta, in maniere fedele all'originale, uno stralcio della Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale, in cui sono graficizzati i vincoli paesaggistici, suddivisi in numerose tipologie afferenti a tre comparti: Immobili e aree di notevole interesse pubblico (vincoli dichiarativi), Aree tutelate per legge (vincoli ricognitivi di legge) e Immobili e aree tipizzati dal Piano Paesaggistico (vincoli ricognitivi di piano).

TA.P.3 Carta delle norme di salvaguardia del Parco della previgente pianificazione paesistica (PTP) (scala 1:25.000)

Questa tavola evidenzia i perimetri delle diverse zone ricadenti nel Parco, e nelle aree circostanti, definite dal PTP vigente, il quale è suddiviso in Ambiti territoriali, tre de quali interessano il Parco: Ambito n° 10 "Latina", Ambito n° 13 "Terracina, Ceprano, Fondi" e Ambito n° 14 "Cassino, Gaeta, Ponza". Ogni zona rappresentata ha un proprio livello di tutela, descritto nelle norme redatte per i diversi ambiti. Anche due fasce di territorio marino dell'Ambito n° 13 sono state normate, con la dicitura di Aree di Riserva Marina, entro le quali sarebbe vietata sia la pesca che la navigazione.

TA.P.4 Carta dei vincoli ambientali (scala 1:25.000)

La tavola mostra la stratificazione dei principali vincoli ambientali che insistono sul Parco e sulle aree limitrofe, sia terrestri che marine. Si tratta delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite ai sensi della Direttiva europea 79/409, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) definiti ai sensi della Direttiva europea 92/43, delle Riserve Naturali Statali istituite attraverso specifici Decreti Ministeriali e delle Zone umide di valore internazionale (Zone Ramsar) identificate in applicazione della Convenzione di Ramsar.

TA.P.5 Carta dei vincoli di difesa del suolo e del vincolo idrogeologico (scala 1:25.000)

In questa tavola si evidenziano i perimetri delle aree che sono state definite a rischio per frana o per inondazione, indicando i differenti livelli di pericolosità associati. Tali aree sono sottoposte a tutela e per ognuno dei livelli di pericolosità la normativa di riferimento introduce differenti prescrizioni circa l'uso. A queste aree si aggiungono quelle definite "di attenzione", in cui il rischio collegato è molto minore ma non trascurabile. Sono inoltre cartografate le aree a vincolo idrogeologico.

TA.P.6 Carta della propensione al dissesto per classe litotecnica (scala 1:25.000)

La tavola indica, per ognuno dei litotipi che interessano il Parco e la piana pontina, il differente grado di propensione al dissesto associato. Tale informazione è di notevole interesse ai fini della definizione degli usi delle diverse porzioni del territorio.

TA.P.7 Carta della pianificazione urbanistica vigente (scala 1:25.000)

Nella tavola si riporta il mosaico dei Piani Regolatori Generali dei Comuni ricadenti nel Parco, i quali zonizzano il territorio definendo le destinazioni d'uso di ogni loro porzione, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo urbanistico e alle attività produttive.

TA.P.7b PRG vigente di San Felice Circeo

Nella tavola si riporta il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di San Felice Circeo.

TA.P.8 Carta delle previsioni dei piani urbanistici generali e attuativi in itinere (scala 1:25.000)

Questa tavola indica le porzioni di territorio oggetto di trasformazione urbanistica in accordo con i Piani Regolatori Generali o altri strumenti urbanistici.

TAVOLE DI PROGETTO (TP)

TP.1 Carta strategico-strutturale (scala 1:50.000)

La tavola mostra, in una visualizzazione d'area vasta, i caratteri strutturali del territorio della Pianura Pontina, in particolare l'uso del suolo, le aree edificate, il tracciato delle infrastrutture viarie, il reticolo idrografico e le aree riconosciute come importanti ai fini della conservazione della biodiversità. Tra queste ultime è incluso anche il Parco Nazionale del Circeo il quale è totalmente circondato da superfici fortemente utilizzate dall'uomo. Per migliorare la connettività tra le diverse aree importanti della piana pontina e per tutelare al meglio i valori naturalistici interni al Parco sono graficizzati i perimetri di diversi ambiti che possono essere presi come riferimento per la definizione delle aree contigue (ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991). La tavola riporta anche gli ambiti destinati allo sviluppo economico.

TP.2 Carta della zonizzazione (scala 1:25.000)

In questa tavola sono rappresentate le quattro zone, A, B, C e D, definite per il Parco (ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991), e le 13 sottozone in cui esse sono suddivise: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3 e D4. Ognuna delle sottozone possiede un differente livello di tutela e, di conseguenza, un differente grado di libertà nell'uso e nella trasformazione dei luoghi. Le Norme allegate al Piano definiscono in dettaglio i relativi vincoli e gradi di libertà.

TP.3 Carta dell'accessibilità e della fruizione turistica (scala 1:25.000)

Questa tavola, che come tematismo di fondo presenta la zonizzazione accorpata al livello delle 4 zone principali (A, B, C e D), illustra gli elementi legati alla fruibilità del Parco, sia quelli attualmente presenti che previsti dal Piano. Si indicano in particolare i tracciati delle parkway, della viabilità locale, delle piste ciclabili, dei percorsi lacustri e della senti eristica. Inoltre si evidenziano le aree in cui sono presenti, o in cui sono previste, strutture dell'Ente Parco e/o del Corpo Forestale dello Stato funzionali alla gestione del Parco, alla fruizione e all'erogazione dei servizi.

TP.4 Carta dell'accessibilità e della fruizione turistica (polarità dei servizi del Parco)

La tavola dettaglia alcuni aspetti della TP.4, in particolare illustrando i luoghi e le strutture in cui l'Ente Parco e il Corpo Forestale dello Stato svolgono o svolgeranno le loro attività istituzionali di gestione del territorio e di fornitura di servizi, sia finalizzati alla ricerca

scientifica, al monitoraggio e alla tutela dei valori naturalistici che allo sviluppo della fruizione didattica, turistica, sportiva e ricreativa.

TP.5 Carta delle aree di reperimento per l'ampliamento del Parco a mare (scala 1:40.000)

L'ultima tavola rivolge l'attenzione all'area marina che perimetra il territorio del Parco, gran parte della quale è già interessata da Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria istituiti per proteggere l'habitat di interesse prioritario delle praterie di *Posidonia oceanica* e da Aree di Riserva Marina definite dal Piano Territoriale Paesistico vigente. Sulla base di tali elementi è stata definita una ipotesi di ampliamento del Parco a mare.